

Sindacale

- S120-26 - INAIL: Bando ISI 2025 – proroga caricamento domande - L'Inail comunica la proroga del termine per il caricamento delle domande inserite negli elenchi cronologici provvisori Click Day (CD) e No Click Day (NCD) relativi al Bando Isi 2025
- S121-26 - Inps, circ. n. 92/2026: nuove indicazioni per il riconoscimento della prestazione di malattia - L'Inps fornisce nuove indicazioni sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia, ai fini del riconoscimento della relativa prestazione previdenziale
- S122-26 - Adesione automatica alla previdenza complementare – Decreto su Modulo TFR3 - Pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro il Decreto 4 settembre 2026 recante il Modulo TFR3, per i lavoratori di nuova assunzione successiva al 30 giugno 2026

Fiscalità

- F55-26 - DI Omnibus, novità fiscali per le imprese: dal CPB all'Iva, cosa cambia per il settore - Vantaggi fiscali e ravvedimento operoso in caso di rinnovo del CPB per il 2026-2027, e poi termini più lunghi per la registrazione e l'esercizio della detrazione Iva: così nel D.Lgs correttivo omnibus 148/2026, in attuazione della delega fiscale
- F56-26 - Credito d'imposta Zes, sì al leasing anche prima della comunicazione preventiva - Il credito d'imposta ZES 2026 è riconoscibile anche per investimenti in beni strumentali effettuati tramite leasing prima della comunicazione preventiva, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U67-26 - Pnrr, Piani urbani integrati: proroga dei tempi per 251 interventi - Il Ministero dell'Interno, di concerto con il MEF, ha individuato 251 interventi dei Piani urbani integrati che non concorrono al raggiungimento del target Pnrr del 30 giugno 2026. Per questi progetti ci sarà quindi più tempo per completare i lavori, che dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2027. Resta fermo l'obbligo di continuare a garantire il monitoraggio e la rendicontazione attraverso la piattaforma ReGiS
- U68-26 - Cloud e cybersicurezza, contributi fino a 20.000 euro per PMI e autonomi - La misura, in regime "de minimis" finanzia il 50% delle spese per diverse tipologie di strumenti e servizi digitali, tra cui firewall e antivirus, servizi cloud per l'archiviazione e il backup, applicativi per la contabilità, il personale, l'organizzazione delle attività e la gestione dei clienti fino a un massimo di 20.000 euro, a fronte di un piano di investimento minimo di 4.000 euro
- U69-26 - RENTRI: disponibili le indicazioni da seguire in caso di anomalie nell'utilizzo del portale per la gestione dell'xFIR - Il MASE ha definito la modalità di gestione FIR in formato digitale nei casi di malfunzionamento temporaneo dei servizi RENTRI

Lavori Pubblici

- LL.PP.27-26 - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge "Infrastrutture" - In Gazzetta Ufficiale la legge 7 agosto 2026 n. 152 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.

S120-26 - INAIL: Bando ISI 2025 – proroga caricamento domande

L'Inail comunica la proroga del termine per il caricamento delle domande inserite negli elenchi cronologici provvisori Click Day (CD) e No Click Day (NCD) relativi al Bando Isi 2025

Facendo seguito alla notizia S87-26 di ANCE FVG Informa n°23/2026 sul Bando Isi 2025, si informa che l'Inail,

nell'apposita pagina dedicata sul proprio portale istituzionale, ha comunicato la proroga al 26 ottobre 2026, entro le ore 18:00, del termine per il caricamento della documentazione necessaria al completamento delle domande ammesse negli elenchi cronologici provvisori Click Day (CD) e No Click Day (NCD).

S121-26 - Inps, circ. n. 92/2026: nuove indicazioni per il riconoscimento della prestazione di malattia

L'Inps fornisce nuove indicazioni sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia, ai fini del riconoscimento della relativa prestazione previdenziale

Su concorde parere del Ministero del Lavoro, l'Inps, con la circolare n. 92/2026, fornisce nuove indicazioni, ai fini del riconoscimento della relativa prestazione previdenziale, sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia.

Nello specifico, a partire dal 4 settembre 2026, data di pubblicazione della citata circolare, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato (qualora nello stesso sia valorizzato l'apposito campo) anche in caso di visita ambulatoriale e purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica.

Si riepilogano di seguito i contenuti della circolare in oggetto.

Innanzitutto, l'Istituto ricorda che, per il riconoscimento della prestazione previdenziale della malattia, il lavoratore deve presentare il certificato di malattia redatto il primo giorno dell'evento e attestante l'incapacità temporanea al lavoro.

L'Inps richiama una disposizione del decreto del Ministero del Lavoro 16 maggio 1963, secondo cui "L'indennità giornaliera [...] è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia, computandosi tale termine dal giorno della chiamata del medico curante risultante dal certificato [...]. Oppure dalla data di effettuazione della prima visita medica, ove sia stata omessa, nel certificato medico la data del giorno della chiamata del medico".

Sulla base di tale disposizione, l'Istituto ha precisato, nel tempo, che il primo giorno dell'evento di malattia viene computato, in generale, dalla data di rilascio della certificazione medica (cfr. le circolari n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, n. 63 del 7 marzo 1991 e n. 147 del 15 luglio 1996). L'individuazione di tale giorno è determinante ai fini del conteggio della cosiddetta "carenza" (primi 3 giorni non indennizzati dall'INPS), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile, nonché dell'eventuale applicazione delle sanzioni a vario titolo comminate (ad esempio, assenza alla visita medica di controllo).

Peraltro, per non penalizzare il lavoratore nei casi in cui, pur avendo chiamato il medico curante, la visita medica non venga effettuata da quest'ultimo nello stesso giorno della chiamata, l'Inps riconosce, ai fini della tutela previdenziale, anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico in caso di visita domiciliare. In tale ipotesi, nel certificato il medico curante deve valorizzare i campi "Dichiara di essere ammalato dal...", con l'indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita, e il campo "Visita domiciliare".

Il suddetto criterio vale anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia.

Tale riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico viene meno se la data indicata nel campo "Dichiara di essere ammalato dal..." è anteriore di oltre un giorno.

Il medesimo riconoscimento viene altresì meno nei casi in cui il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico sia un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale.

Inoltre, anteriormente alla data di pubblicazione della circolare qui illustrata, il medesimo riconoscimento era escluso nelle ipotesi di visita effettuata presso l'ambulatorio del medico curante .

Fatta la ricostruzione di cui sopra, l'Inps comunica che, alla luce dell'evoluzione del contesto sociosanitario italiano, caratterizzato da un processo di trasformazione che ha interessato anche il ruolo del Medico di Medicina Generale, risulta ora necessario adottare un'interpretazione evolutiva della disposizione riguardante il computo del primo giorno di malattia.

Pertanto, come già riportato in premessa, a decorrere dal 4 settembre 2026 , la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico (qualora nello stesso sia valorizzato l'apposito campo) anche nel caso di visita ambulatoriale , purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica.

Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alla circolare riportata di seguito.



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Coordinamento Generale Medico Legale

Roma, 04/09/2026

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 92

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia. Riconoscimento della prestazione previdenziale**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono nuove indicazioni sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.*

Per il riconoscimento della prestazione previdenziale della malattia erogata dall'INPS il lavoratore deve presentare il certificato di malattia redatto il primo giorno dell'evento e attestante l'incapacità temporanea al lavoro.

Nel Regolamento per le prestazioni economiche adottato con la deliberazione del Consiglio di

Amministrazione dell'INAM del 10 aprile 1963, ratificato con il decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 16 maggio 1963, all'articolo 2, comma 3, viene disposto che: *"L'indennità giornaliera [...] è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia, computandosi tale termine dal giorno della chiamata del medico curante risultante dal certificato [...]. Oppure dalla data di effettuazione della prima visita medica, ove sia stata omessa, nel certificato medico la data del giorno della chiamata del medico (Circolare n. 52/ASS dell'11 giugno 1963 lettera C)"*.

Sulla base di tale disposto, nel fornire indicazioni in materia, l'Istituto ha precisato che il primo giorno dell'evento viene computato, in generale, dalla data di rilascio della certificazione medica (cfr. le circolari n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, n. 63 del 7 marzo 1991 e n. 147 del 15 luglio 1996). Tale giorno è determinante ai fini del conteggio della cosiddetta "carenza" (primi 3 giorni non indennizzati dall'INPS), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile, nonché dell'eventuale applicazione delle sanzioni a vario titolo comminate (ad esempio, assenza alla visita medica di controllo).

L'INPS riconosce, comunque, ai fini della tutela previdenziale, anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico purché il medico curante valorizzi nel medesimo i seguenti campi:

- *"Dichiara di essere ammalato dal..."*, con l'indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita;
- *Visita domiciliare*.

Le citate sezioni, già presenti nel certificato cartaceo (modulo OPM/1), sono state successivamente recepite nel certificato telematico di malattia (cfr. il disciplinare tecnico allegato al decreto interministeriale 18 aprile 2012).

Il criterio adottato - valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia - deriva dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante.

Occorre, infatti, tenere conto della facoltà, disciplinata nei contratti di lavoro per i Medici di Medicina Generale - MMG (da ultimo, confermata all'art. 43, comma 6, dell'ACN 15 gennaio 2026), di effettuare la visita medica domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12.00 del giorno immediatamente successivo e solo ove ritenuto strettamente necessario.

Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico viene meno se la data indicata nel campo *"Dichiara di essere ammalato dal..."* è anteriore di oltre un giorno. In tale caso, infatti, è da escludere che la data possa riferirsi a quella della chiamata del lavoratore al medico curante.

Il medesimo riconoscimento viene altresì meno nei casi in cui il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico sia un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale.

Infine, il riconoscimento in argomento è escluso nelle ipotesi di visita effettuata presso l'ambulatorio del medico curante.

Tanto premesso, l'attuale contesto sociosanitario italiano, caratterizzato da un profondo processo di trasformazione che ha interessato anche il ruolo del Medico di Medicina Generale, nell'ambito della riorganizzazione dell'assistenza territoriale, nonché la crescente e progressiva diminuzione del numero di tali medici su tutto il territorio nazionale, i maggiori carichi di lavoro e l'incremento dei compiti organizzativi e assistenziali affidati ai medesimi medici, comportano l'esigenza di addivenire a un'interpretazione evolutiva della disposizione in argomento, in

merito al computo del primo giorno di malattia, al fine di garantire che la tutela previdenziale del lavoratore rimanga effettiva ed equa, anche in relazione alle ipotesi in cui, per motivi organizzativi o assistenziali, il medico curante sia nell'impossibilità di recarsi entro il giorno successivo al domicilio del lavoratore o di riceverlo presso il proprio studio, anche a causa della prassi ormai in uso di programmare l'accesso presso gli ambulatori per evitare sovraffollamenti nelle sale di attesa a tutela dei pazienti.

Tanto rappresentato, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di tutelare i lavoratori in malattia e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, si comunica che, pur ribadendo che l'evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro, superando il precedente orientamento applicativo, nel rispetto del periodo massimo assistibile previsto per legge, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

S122-26 - Adesione automatica alla previdenza complementare – Decreto su Modulo TFR3

Pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro il Decreto 4 settembre 2026 recante il Modulo TFR3, per i lavoratori di nuova assunzione successiva al 30 giugno 2026

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema dell'adesione automatica alla previdenza complementare (vedasi notizia S102-26 di ANCE FVG Informa n°26/2026), si informa che, nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro, è stato pubblicato, in data 8 settembre 2026, il Decreto del 4 settembre 2026, attuativo dell'art. 8 del d. lgs. n. 252/2005, recante il "Modulo TFR3" per i lavoratori di nuova assunzione successiva al 30 giugno 2026.

Si ricorda che, in attesa della pubblicazione di questo Decreto, una versione in "draft" del Modulo TFR3 era stata resa disponibile dallo stesso Ministero del Lavoro nel " Portale sulla previdenza complementare ".

Con il Decreto viene ora adottato formalmente il modulo denominato "TFR3" (riportato in allegato al Decreto stesso), relativo ai lavoratori di nuova assunzione successiva al 30 giugno 2026, i cui contenuti peraltro corrispondono a quelli della versione in "draft".

Il modulo è finalizzato all'esercizio, da parte del lavoratore, delle facoltà di scelta sulla destinazione del TFR maturando previste dalle nuove disposizioni in materia di adesione alla previdenza complementare in vigore dal 1° luglio scorso, nonché all'adempimento di alcuni degli obblighi previsti dalle medesime norme in capo ai datori di lavoro.

Come espressamente riportato nel decreto, il modulo contiene:

- l'attestazione dell'avvenuta informativa da parte del datore di lavoro al lavoratore (art. 8 co. 8 del d. lgs. n. 252/2005);
- l'indicazione delle opzioni esercitabili dal lavoratore di prima assunzione (art. 8 co. 7 – quater);
- le dichiarazioni relative alla posizione previdenziale pregressa del lavoratore non di prima assunzione (art. 8 co. 9-bis);
- le avvertenze relative agli effetti dell'adesione automatica (art. 8 co. 7, 7-bis, 7-ter e 7-quinquies).

Il datore di lavoro conserva la dichiarazione resa dal lavoratore tramite il mod. TFR3 e ne rilascia copia a quest'ultimo.

Restano comunque fermi gli obblighi di informativa posti in capo al datore di lavoro, sia per i lavoratori di prima assunzione che per i lavoratori non di prima assunzione (art. 8, co. 8 e 9-bis, del citato d. lgs.). Si ricorda, in proposito, che l'Ance ha predisposto per le imprese associate un fac-simile di informativa , redatto secondo le specificità della propria contrattazione collettiva.

Il decreto prevede, inoltre, che, a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito del Ministero del Lavoro , il modulo TFR3 sarà disponibile nel medesimo sito anche in formato digitale e potrà essere compilato online, ed eventualmente notificato al datore di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di identificazione dell'utente, protezione dei dati personali e dematerializzazione. Con un apposito decreto direttoriale, saranno definite le modalità tecniche di compilazione, di notifica, di presa in carico da parte del datore di lavoro e di conservazione dei dati.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 2120 del codice civile;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, in particolare, l'articolo 8, che disciplina la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando e le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari;

VISTO l'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 252 del 2005;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 gennaio 2007, recante attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 marzo 2018, recante modifiche al modulo TFR2 allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007, in attuazione delle innovazioni introdotte all'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, recante regolamento relativo alla forma pensionistica complementare residuale individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252 del 2005;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha introdotto modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, e, segnatamente, l'introduzione del meccanismo di adesione automatica dei lavoratori di prima assunzione alla previdenza complementare (comma 7), la disciplina delle modalità di individuazione della forma pensionistica di destinazione (commi 7-bis e 7-ter), la previsione della facoltà del lavoratore di rinunciare o indicare una diversa forma pensionistica entro sessanta giorni dall'assunzione (comma 7-quater), l'introduzione di specifici obblighi di comunicazione e di decorrenza dei versamenti (comma 7-quinquies), il rafforzamento degli obblighi informativi a carico del datore di lavoro (comma 8) e la disciplina applicabile ai lavoratori non di prima assunzione (comma 9-bis);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 205, della legge n. 199 del 2025, le disposizioni di cui al precedente comma 204, che comportano per i lavoratori di prima assunzione, con decorrenza dell'assunzione successiva al 30 giugno 2026, l'adesione in modo automatico alla previdenza complementare, con facoltà per il lavoratore di esercitare un'opzione diversa entro il termine di sessanta giorni dalla data di assunzione, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026;

RITENUTA pertanto la necessità di istituire un nuovo apposito modulo relativo ai lavoratori nuovi assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 per dare attuazione alla nuova disciplina introdotta dalla legge di





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

bilancio 2026, al fine di disciplinare le modalità di esercizio delle facoltà riconosciute al lavoratore e gli adempimenti del datore di lavoro;

DECRETA

Articolo 1

Adozione del modulo

1. È istituito il modulo denominato TFR3 di cui all'allegato A al presente decreto, che sarà disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei termini e nelle modalità di cui al comma successivo e relativo ai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026.
2. A decorrere dalla data che verrà resa nota sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il modulo TFR3 in formato digitale potrà essere compilato *online*, ed eventualmente notificato al datore di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di identificazione dell'utente, protezione dei dati personali e dematerializzazione. Le modalità tecniche di compilazione, di notifica, di presa in carico da parte del datore di lavoro e di conservazione dei dati saranno definite con decreto del Direttore generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 2

Finalità e disciplina

1. Il modulo di cui all'articolo 1 è finalizzato all'esercizio delle facoltà previste per il lavoratore dall'articolo 8, commi 7-*quater* e 9-*bis*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché, all'adempimento degli obblighi previsti per il datore di lavoro dall'articolo 8, commi 8 e 9-*bis*, del medesimo decreto legislativo.
2. Il modulo contiene:
 - a. l'attestazione dell'avvenuta informativa ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
 - b. l'indicazione delle opzioni esercitabili dal lavoratore ai sensi dell'articolo 8, comma 7-*quater*, di cui al medesimo decreto;
 - c. le dichiarazioni relative alla posizione previdenziale pregressa ai sensi dell'articolo 8, comma 9-*bis*, di cui al medesimo decreto;
 - d. le avvertenze relative agli effetti dell'adesione automatica di cui all'articolo 8, commi 7, 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quinqies*, di cui al medesimo decreto.
3. Il datore di lavoro conserva la dichiarazione resa dal lavoratore e ne rilascia copia al medesimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 7-*quater*, del decreto legislativo n. 252 del 2005.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

4. Restano fermi gli obblighi informativi previsti dall'articolo 8, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e della pubblicazione sarà data notizia sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma,

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Marina Elvira Calderone

Giancarlo Giorgetti



Firmato digitalmente da
CALDERONE MARINA ELVIRA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Firmato digitalmente da

Giancarlo Giorgetti
2026-09-04 17:59:28 +0200



LAVORATORI DI NUOVA ASSUNZIONE CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 30 GIUGNO 2026

DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

codice fiscale _____

dipendente del _____

data di assunzione _____

(barrare le opzioni di proprio interesse)

- **Dichiara** di aver ricevuto da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 8, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la seguente informativa:
 - informazioni sugli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
 - indicazione della forma pensionistica destinataria dell'adesione automatica;
 - informazioni sul meccanismo di adesione automatica;
 - indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni;
 - informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche.
- **Dichiara di essere un lavoratore di prima assunzione** di cui all'articolo 8, comma 7, del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge n. 199 del 2025

MECCANISMO DI ADESIONE IN MODO AUTOMATICO, per lavoratori di prima assunzione:

Ai sensi dell'articolo 8, commi 7, 7 bis, 7 ter e 7 quater, del decreto legislativo n. 252 del 2005, i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro 60 giorni dall'assunzione.

In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.

Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

In caso di adesione automatica alla previdenza complementare, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni dall'assunzione. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.

- **dichiara di NON essere un lavoratore di prima assunzione**, ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge n. 199 del 2025, di aver ricevuto da parte del datore di lavoro informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e di:
(barrare l'opzione di proprio interesse)

- **NON avere in essere l'adesione alla previdenza complementare** con versamento di tutto o parte del TFR (In tal caso non opera l'adesione in modo automatico, il TFR sarà regolato secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versato al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006. Il lavoratore conserva comunque il diritto di rivedere questa scelta in qualsiasi momento, destinando il TFR maturando a un fondo pensione tramite apposita e specifica adesione).

oppure

- **avere IN ESSERE l'adesione ad una forma pensionistica complementare CON VERSAMENTO** di tutto o parte del proprio TFR, e di aver ricevuto dal datore di lavoro le informazioni circa la possibilità di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, nonché la precisazione che in difetto si applica il meccanismo di adesione in modo automatico di cui all'articolo 8, commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.

MECCANISMO DI ADESIONE IN MODO AUTOMATICO, per lavoratori non di prima assunzione, che hanno già in essere l'adesione alla previdenza complementare con conferimento del TFR:

Ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005, il lavoratore dipendente, che abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, ha sessanta giorni di tempo dalla data di assunzione per indicare a quale forma pensionistica conferire il TFR maturando a tale data. In assenza di una scelta, aderisce automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro 60 giorni dall'assunzione.

In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, dell'articolo 8, del decreto legislativo n. 252 del 2005, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.

In caso di adesione automatica alla previdenza complementare, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni dall'assunzione. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.

(Compilare solo se una delle sezioni è di proprio interesse):



SEZIONE 1:

- LAVORATORE DI PRIMA ASSUNZIONE

Il sottoscritto dichiara di esercitare la facoltà di (barrare le opzioni prescelte):

A) **CONFERIRE IL TFR** alla forma pensionistica, prevista dall'adesione automatica, nella misura del

_____ %

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

B) **NON CONFERIRE - IL CONTRIBUTO DEL LAVORATORE**

alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica

(opzione esercitabile nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore all'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995).

C) **CONFERIRE IL TFR in modo esplicito** alla seguente forma pensionistica complementare:

(specificare denominazione del fondo)

nella misura del _____ %

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

D) **NON CONFERIRE IL TFR** ad una forma pensionistica complementare.

Il TFR sarà regolato secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versato al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006. *(Tale scelta è comunque modificabile in futuro: il lavoratore potrà in qualsiasi momento decidere di versare il TFR maturando alla previdenza complementare.)*

SEZIONE 2

- **LAVORATORE NON DI PRIMA ASSUNZIONE** che **abbia IN ESSERE** un'adesione ad una forma pensionistica complementare (ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005 come modificato dalla legge n. 199 del 2025) **CON VERSAMENTO** di tutto o parte del proprio TFR.

Il sottoscritto dichiara di esercitare la facoltà di (barrare le opzioni prescelte):

A) **CONFERIRE IL TFR** alla forma pensionistica prevista dall'adesione automatica nella misura del _____ %

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento ovvero da parte dei lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, nella misura minima del 50%. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

B) **NON CONFERIRE - IL CONTRIBUTO DEL LAVORATORE**



alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica (opzione esercitabile nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore all'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995).

C) **CONFERIRE** il proprio TFR, in modo esplicito, alla seguente forma pensionistica complementare:

(specificare denominazione del fondo)

nella misura del _____%

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento ovvero da parte dei lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, nella misura minima del 50%. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

Il sottoscritto dichiara:

- ☐ di aver compreso le conseguenze delle presenti dichiarazioni
- ☐ di aver ricevuto l'informativa prevista dalla normativa vigente

Data _____

Firma lavoratore _____

ATTESTAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro attesta di aver fornito al lavoratore l'informativa di cui all'articolo 8, comma 8 ovvero comma 9-bis, nonché di aver acquisito la presente dichiarazione, di conservarla e di averne rilasciato copia al lavoratore medesimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 7-*quater*, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Data, timbro e firma _____



F55-26 - DI Omnibus, novità fiscali per le imprese: dal CPB all'Iva, cosa cambia per il settore

Vantaggi fiscali e ravvedimento operoso in caso di rinnovo del CPB per il 2026-2027, e poi termini più lunghi per la registrazione e l'esercizio della detrazione Iva: così nel D.Lgs correttivo omnibus 148/2026, in attuazione della delega fiscale

È in Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 12 agosto scorso, il D.Lgs. 148/2026 – il cosiddetto Decreto Omnibus, che introduce alcune importanti novità fiscali di interesse per il settore delle costruzioni. Tra queste, i vantaggi fiscali previsti per chi rinnova il Concordato preventivo biennale (CPB) per il 2026-2027, a condizione di aver già aderito nel biennio 2024-2025, e le nuove regole in materia di IVA, con tempi più lunghi per la registrazione degli acquisti e per l'esercizio della detrazione, fino a due anni dal ricevimento della fattura.

Di seguito, una sintetica illustrazione delle disposizioni del D.Lgs.

Novità in tema di concordato preventivo biennale – CPB (artt. 28-29)

L'art.28 del D.Lgs. 148/2026 interviene, altresì, in tema di concordato preventivo biennale CPB, introducendo sia modifiche alla disciplina generale dell'istituto, sia regole specifiche in caso di rinnovo del CPB. Entrambe queste novità hanno effetto a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.

Sempre per i soggetti che rinnovano il concordato, viene concesso il "ravvedimento speciale" per i periodi d'imposta 2020-2023 (art.29).

Si evidenzia che le medesime disposizioni del D.Lgs. omnibus modificano sia il D.Lgs. 13/2024, che contiene la disciplina generale del CPB, sia i corrispondenti articoli sulla disciplina dell'istituto che è confluita nel nuovo Testo Unico in materia di adempimenti ed accertamento (D.Lgs. 141/2026, in vigore dal 7 agosto 2026), in attuazione della delega fiscale (legge 111/2023).

Disciplina generale del CPB – Novità (art.28)

Il D.Lgs. omnibus prevede che, a decorrere dal biennio 2026-2027, l'adesione al CPB è "priva di effetti" in assenza dei requisiti (non applicazione degli ISA, ovvero debiti con il Fisco maggiori di 5.000 euro), o in presenza di una delle cause di esclusione (art.28, co.1, lett. a).

Questa espressione serve a specificare che, in tal modo, il CPB non viene ad esistenza, tenuto conto che, nella disciplina precedente a tale modifica (valida per i bienni 2024-2025 e 2025-2026, l'adesione in assenza dei requisiti o in presenza di cause di esclusione comportava la decadenza dal CPB, con conseguente necessità di considerare nel calcolo delle imposte dovute il reddito concordato, se maggiore di quello effettivo.

Il D.Lgs. omnibus introduce anche la possibilità di rideterminare il reddito concordato calcolato in fase di adesione al CPB sulla base di dati errati, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, in modo da evitare la decadenza dal CPB, in caso di verifiche fiscali successive, da cui risulti una differenza di reddito superiore di almeno il 30% rispetto al reddito concordato (art.28, co.1, lett. d).

Rinnovo del concordato

In particolare, per i soggetti che avevano già aderito all'istituto nel biennio 2024-2025 ed intendono rinnovare l'accordo con il Fisco anche nel 2026-2027 (entro il 31 ottobre 2026), vengono previsti:

- uno specifico sistema di premialità, che ricalca quello già previsto ai fini ISA ed applicabile

anche in sede di prima adesione al CPB , sia ai fini delle imposte sul reddito che dell'IVA (cfr . art.9- bis , co.11, del D.L. 50/2017, conv. legge 96/2017);

- ulteriori vantaggi fiscali ;
- la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale , che comprende anche l'annualità 2023 oltre al periodo 2018-2022, già ravvedibile.

Regime di premialità maggiorato (art.28, co.1, lett.c)

Nel dettaglio, vengono introdotte alcune agevolazioni ulteriori rispetto alla “premialità base”, quali:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro (invece di 70.000 euro) annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 70.000 euro (invece di 50.000 euro annui) relativamente alle imposte dirette e all'IRAP ;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 100.000 euro annui (invece di 70.000 euro);
- l'anticipazione di 2 anni dei termini di decadenza per l'accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Questi benefici premiali più vantaggiosi si aggiungono, quindi, a quelli già riconosciuti per effetto della “premialità base”, quali:

- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo.

Ulteriori vantaggi fiscali (art.28, co.1, lett.c ed e)

Inoltre, sempre per i coloro che rinnovano l'adesione al CPB per il biennio 2026-2027, vengono riconosciuti ulteriori vantaggi fiscali:

- la possibilità di pagare le rate delle imposte dovute nel medesimo biennio senza interessi;
- l'esclusione dalle maggiorazioni del 10% (ai fini delle imposte sul reddito) e del 3% (ai fini IRAP) ai fini del pagamento degli acconti relativi al reddito concordato.

Ravvedimento speciale(art.29)

Così come già previsto per coloro che hanno già utilizzato per la prima volta il CPB nelle precedenti annualità, anche per i soggetti ISA che rinnovano il CPB nel 2026-2027 è stata riconosciuta la possibilità di accedere al “ ravvedimento speciale” , su opzione, relativamente ad uno o più periodi d'imposta compresi tra il 2020 ed il 2023 , mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e relative addizionali, nonché di un'imposta sostitutiva dell' IRAP .

Il D.Lgs.148/2026 definisce sia le modalità di calcolo della base imponibile per l'applicazione delle imposte sostitutive, sia le aliquote delle stesse.

In particolare, la base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita, sia ai fini dell'IRPEF/IRES, sia dell'IRAP , dalla differenza fra il reddito d'impresa (o del valore della produzione netta) già dichiarato per ciascuna annualità al 12 agosto 2026 (data di entrata in vigore del D.Lgs. omnibus) e il medesimo valore aumentato del :

- a) 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10 ;
- b) 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10 ;
- c) 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8 ;

- d) 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6 ;
- e) 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4 ;
- f) 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3 .

Per le annualità 2022 e 2023 l' aliquota dell' imposta sostitutiva è:

- Ø per l'IRPEF/IRES e relative addizionali pari al:
 - 10% , se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è pari o superiore a 8;
 - 12% , se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
 - 15% , se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è inferiore a 6.
- Ø per l'IRAP pari al 3,9%.

Invece, per le annualità 2020 e 2021 , tenuto conto della pandemia da Covid-19, l' importo delle imposte sostitutive dovute, calcolate con le modalità sopra illustrate, è diminuito del 30% , per cui le aliquote sono:

- Ø per l'IRPEF/IRES e relative addizionali pari al:
 - 7% , se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è pari o superiore a 8;
 - 8,4% , se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
 - 10,5% , se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è inferiore a 6.
- Ø per l'IRAP pari al 2,73% .

Vengono, poi, previste regole specifiche di calcolo dell'imposta sostitutiva nell'ipotesi in cui nelle annualità da ravvedere si siano verificate alcune cause di esclusione dagli ISA (ad es. derivante da pandemia Covid-19).

L' opzione per il ravvedimento speciale può essere effettuata anche solo per alcune annualità , e l'ammontare della sola imposta sostitutiva delle imposte sui redditi non può essere inferiore, per ciascuna annualità, a 1.000 euro.

Il versamento delle imposte sostitutive (ai fini IRPEF/IRES ed IRAP) riferite a ciascuna annualità oggetto dell'opzione è effettuato, a scelta del contribuente, in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 ed il 15 marzo 2027 , ovvero in un massimo di 10 rate mensili di pari importo (aumentare degli interessi legali).

In caso di pagamento rateale, l'opzione , per ciascuna annualità , si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate .

Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate verranno stabiliti i termini e le modalità di comunicazione dell'opzione per il ravvedimento speciale.

Al riguardo, vengono, poi, previste ulteriori disposizioni, come la decadenza dal ravvedimento speciale in specifiche ipotesi (ad es. verifiche fiscali), ovvero la proroga al 31 dicembre 2029 dei termini delle verifiche fiscali riferite alle annualità oggetto di ravvedimento.

IVA –Termine di registrazione delle fatture e di esercizio della detrazione – art.12

Il D.Lgs. 148/2026 interviene sulle tempistiche di registrazione e di esercizio del diritto alla detrazione IVA per le operazioni di acquisto di beni e servizi, specie nell'ipotesi in cui la relativa fattura venga ricevuta l'anno successivo a quello di effettuazione dell'operazione(cd. fattura “tardiva” a cavallo d'anno).

Viene, così, allineata la disciplina nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia europea

(n. T689/24 del 11 febbraio 2026), con cui è stato chiarito che un soggetto passivo ha facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto alla detrazione è sorto, qualora, pur non avendo ricevuto nel corso di detto periodo la fattura corrispondente, l'abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione medesima.

In particolare, viene previsto che la detrazione debba essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello di ricezione della fattura di acquisto (cfr . art.19, co.1, secondo periodo, D.P.R. 633/1972 e art. 56, co.1, secondo periodo del D.Lgs. 10/2026- nuovo TU IVA in vigore dal 1° gennaio 2027).

Entro lo stesso termine (presentazione della dichiarazione IVA relativa 2° anno dalla sua ricezione) la fattura deve essere registrata nell'apposito registro degli acquisti (cfr . art. 25, co.1, D.P.R. 633/1972 e art. 88, co.1, del D.Lgs. 10/2026 – nuovo TU IVA in vigore dal 1° gennaio 2027). Questo passaggio deve comunque precedere l'effettivo esercizio della detrazione IVA, tenuto conto che solo con la registrazione della fattura l'IVA può confluire nella liquidazione dell'imposta del periodo di riferimento.

Quindi, solo per le fatture ricevute fino all' entrata in vigore delle nuove disposizioni (11 agosto 2026) la detrazione deve essere esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all'anno 2026 , in cui la fattura è stata ricevuta (con scadenza 30 aprile 2027), ed entro la stessa data deve essere annotata nel registro degli acquisti. Una registrazione tardiva (ad es. maggio 2027) comportala necessità di una dichiarazione integrativa IVA riferita al 2026, per effettuare la detrazione.

Con le nuove regole, invece, per una fattura riferita ad una operazione di acquisto eseguita nel 2026 ma ricevuta nel 2027 , e prima del 30 aprile 2027 (termine di presentazione della dichiarazione IVA dell'anno 2026), la detrazione si può fare nella dichiarazione annuale relativa al 2026 , previa registrazione della fattura "tardiva" in una sezione specifica del registro IVA acquisti relativo al 2026 , anno in cui il diritto è sorto (cfr . anche relazione illustrativa al medesimo D.Lgs.).

Invece, nell'ipotesi in cui la fattura riferita ad un'operazione 2026 sia stata ricevuta dopo il 30 aprile 2027 (termine per la dichiarazione IVA 2026), la stessa può essere:

- registrata nel 2027 e concorrere alla relativa liquidazione di periodo (trimestrale o annuale) del 2027 , con esercizio del diritto alla detrazione sempre nelle medesime fasce temporali del 2027 (ed entro il 30 aprile 2028 – termine dichiarazione IVA 2027);

oppure

- registrata nel 2028 , o al più tardi entro il 30 aprile 2029 e concorrere alla relativa liquidazione di periodo (trimestrale o annuale), con esercizio del diritto alla detrazione sempre nelle medesime fasce temporali del 2028 (o , a seconda del momento di registrazione, al massimo entro il 30 aprile 2029 (termine dichiarazione IVA del 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione).

Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. (26G00169)

(GU n.185 del 11-8-2026 - Suppl. Ordinario n. 30)

Vigente al: 12-8-2026

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1, comma 6, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18 e 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni»;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante «testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante «Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Te
della
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante

«Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante «Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA»;

Visto il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»;

Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti»;

Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

Ritenuta la necessita' di introdurre disposizioni correttive e di coordinamento alle disposizioni in materia di IRPEF e IRES, di fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, nonche' in materia di Statuto dei diritti del contribuente e di accise;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2026;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 28 luglio 2026;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trattamento fiscale dei familiari a carico

1. All'articolo 12, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono soppresse;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria».

2. All'articolo 12, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti

dell'autorita' giudiziaria» sono soppresse;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.

Art. 2

Disposizioni in materia di tassazione dei fringe benefit - auto aziendali e optional

1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La predetta percentuale e' ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, e' incrementato del 5 per cento;».

2. All'articolo 53, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La predetta percentuale e' ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, e' incrementato del 5 per cento;».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 48-bis e' sostituito dal seguente:

«48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima

1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonche' per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso

promiscuo nell'anno 2025. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore determinato ai sensi del primo periodo e' incrementato del 50 per cento. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente.».

4. A partire dal 1° gennaio 2026, le disposizioni dell'articolo 51, comma 4, lettera a), quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1, si applicano anche in relazione ai veicoli concessi in uso promiscuo che rientrano fra quelli di cui all'articolo 1, comma 48-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, riguardanti le modalita' di tassazione dei valori relativi agli accessori o agli allestimenti disciplinati dall'articolo 51, comma 4, lettera a), quarto periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dal comma 1; non si da' luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2026. Le medesime disposizioni si applicano anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nell'anno 2025 che non rientrano fra quelli di cui all'articolo 1, comma 48-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 3.

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 3

Trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta

1. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-quater. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituiscono reddito. In caso di compensazione i differenziali di cui al primo periodo sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta.

3-quinquies. I differenziali positivi di cui al comma 3-quater sono soggetti a imposta sostitutiva, con la stessa aliquota prevista per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.».

2. All'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«6-bis. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituiscono reddito. In caso di compensazione i differenziali di cui al primo periodo sono deter

proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta.

6-ter. I differenziali positivi di cui al comma 6-bis sono soggetti a imposta sostitutiva, con la stessa aliquota prevista per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, commi da 1 a 5, da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai crediti di imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli articoli 54 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ai crediti d'imposta acquistati già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. A tali fini, qualora la dichiarazione dei redditi risulti già presentata, potrà essere presentata una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322; non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI D'IMPRESA

Capo I
Determinazione del reddito per le imprese agricole

Art. 4

Modifiche in materia di determinazione del reddito per le imprese agricole

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 2, lettera c), dopo le parole: «del bosco» sono inserite le seguenti: «o tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera b-bis)»;

b) all'articolo 55, comma 1, le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis), b-ter) e c)»;

c) all'articolo 56-bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli imprenditori individuali, alle società semplici e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, comma 2, lettera e), dopo le parole: «del bosco» sono inserite le seguenti: «o tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera c)»;

b) all'articolo 64, comma 1, le parole: «lettere b) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c), d) ed e)»;

c) all'articolo 66, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli imprenditori individuali, alle società semplici e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 287, comma 1.».

Capo II
Avvicinamento valori contabili e fiscali

Art. 5

Revisione della disciplina della derivazione del reddito imponibile
pag. 25

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, i commi 4 e 4-bis, sono sostituiti dai seguenti:

«4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine, assume rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell'esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili.

4-bis. In deroga all'articolo 110, comma 1, lettera d), per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.»;

b) all'articolo 95, il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:

«6-bis. I componenti negativi imputati a conto economico, secondo corretti principi contabili, in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni, sono deducibili al momento della consegna ai beneficiari dei predetti strumenti, in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate da parte dei beneficiari, o al momento dell'estinzione della relativa passività; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono consegnati a seguito di tali operazioni.»;

c) all'articolo 101, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2.»;

d) all'articolo 103, il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:

«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.

3-ter. In deroga al comma 3-bis, la deduzione del valore fiscale delle attività immateriali, di cui al medesimo comma, e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico, nel caso in cui le predette attività sono:

a) rilevate a seguito di operazioni di cessione d'azienda o rami d'azienda, contabilizzate con regole diverse dal metodo dell'acquisto;

b) assunte in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 166-bis.».

e) all'articolo 108, comma 3, il secondo periodo e' soppresso;

f) all'articolo 110, comma 1, lettera c), le parole: «. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte» sono soppresse;

g) all'articolo 162-bis:

1) al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «che svolgono» sono inserite le seguenti: «in via esclusiva o prevalente»;

2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Ai fini del comma 1, lettera c), numero 2, l'esercizio in via prevalente delle attività ivi indicate sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali attività sia superiore al 50 per cento dei ricavi e altri proventi complessivi.».

2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2006 n. 117, §

a) all'articolo 103, i commi 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti:

«4. Le disposizioni dell'articolo 101, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 94, comma 1, lettera e); a tal fine, assume rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell'esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili.

5. In deroga all'articolo 119, comma 1, lettera d), per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 94, comma 1, lettere c) e d), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.»;

b) all'articolo 104, il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. I componenti negativi imputati a conto economico, secondo corretti principi contabili, in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni, sono deducibili al momento della consegna ai beneficiari dei predetti strumenti, in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate da parte dei beneficiari, o al momento dell'estinzione della relativa passivita'; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono consegnati a seguito di tali operazioni.»;

c) all'articolo 110, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 94, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell'articolo 103; tuttavia, per i beni indicati nell'articolo 94, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 95, commi 1, lettere a) e b), e 2.»;

d) all'articolo 112, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

«4. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.

4-bis. In deroga al comma 4, la deduzione del valore fiscale delle attività immateriali, di cui al medesimo comma, e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico, nel caso in cui le predette attività sono:

a) rilevate a seguito di operazioni di cessione d'azienda o rami d'azienda, contabilizzate con regole diverse dal metodo dell'acquisto;

b) assunte in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 192».

e) all'articolo 117, comma 3, il secondo periodo e' soppresso;

f) all'articolo 119, comma 1, lettera c), le parole: «. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte» sono soppresse;

g) all'articolo 161:

1) al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «che svolgono» sono inserite le seguenti: «in via esclusiva o prevalente»;

2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Ai fini del comma 1, lettera c), numero 2, l'esercizio in via prevalente delle attività ivi indicate sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali attività sia superiore al 50 per cento dei ricavi e altri proventi complessivi.».

3. Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e f) dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; tuttavia, per i beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e per i beni di cui all'articolo 94, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decret

diversi da quelli che redigono il bilancio in base ai principi

contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, classificati tra le immobilizzazioni finanziarie al termine del periodo d'imposta precedente, le plusvalenze iscritte nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b), si applicano alle operazioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d), si applicano all'avviamento e alle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, nonché ai maggiori valori riconosciuti, ai fini fiscali, dell'avviamento e alle attività immateriali a vita utile indefinita, in relazione a operazioni effettuate a decorrere dal medesimo periodo d'imposta.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera e), si applicano ai contributi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. I contributi che, in base alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche del presente articolo, hanno già concorso a formare il reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025; viceversa, i contributi che, ancorché di competenza dell'esercizio in cui il reddito è stato determinato in base alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche del presente articolo, non hanno concorso a formare il reddito del relativo periodo d'imposta, assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 nel corso dei quali si verificano i presupposti sulla base della disciplina vigente anteriormente alle modifiche del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), e al comma 2, lettera g), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 131, le lettere b) e c) sono abrogate;

b) al comma 132, le parole: «, lettere da a) a c),» sono soppresse.

Art. 6

Riallineamento straordinario delle divergenze tra i valori contabili e fiscali

1. Le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali emerse a seguito delle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, realizzatesi in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024, esistenti al termine del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, possono essere riallineate, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 192 del 2024.

2. Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

3. A seguito dell'accertamento di eventuali violazioni che riguardano la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2024, n. 192, l'opzione di cui al comma 2 resta valida, previa rideterminazione della somma algebrica delle differenze di cui al medesimo comma 1.

4. Si applicano le disposizioni in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso in materia di imposte dirette.

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 84, comma 3, del TUIR

1. L'articolo 84, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una società che detiene il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, del soggetto che riporta le perdite.

2. All'articolo 375, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo la lettera l) e' inserita la seguente:

«l-bis) l'articolo 93, comma 3, si interpreta nel senso che il trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una società che detiene il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, del soggetto che riporta le perdite;».

Art. 8

Revisione articoli 84, comma 3-quater, e 172, comma 8, del TUIR

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, comma 3-quater, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 3 a 3-ter»;

b) all'articolo 172, comma 8, le parole: «la data in cui ha effetto la» sono sostituite dalle seguenti: «la data antecedente a quella di efficacia della».

2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93, comma 6, le parole: «commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 3 a 5»;

b) all'articolo 172, comma 10, le parole: «la data in cui ha effetto la» sono sostituite dalle seguenti: «la data antecedente a quella di efficacia della».

Capo IV

Revisione della disciplina dei conferimenti

Art. 9

Revisione alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 175, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, in luogo di quanto disposto dallo stesso comma 1, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.»;

b) all'articolo 177, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal se

anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto

delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.».

2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 175, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, in luogo di quanto disposto dallo stesso comma 1, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.»;

b) all'articolo 177, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2025 e hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse.

Titolo IV

REVISIONE FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Capo I

Modifiche al regime del riporto delle perdite fiscali estere definitive

Art. 10

Perdite estere definitive

1. All'articolo 181 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-bis. Se una societa' residente in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni partecipa a una fusione con una o piu' societa' residenti in cui la societa' risultante dalla fusione e' residente oppure e' incorporata da una societa' residente le sue perdite, determinate applicando le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo 2, Sezione I, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) sia nei periodi d'imposta di realizzazione delle perdite fiscali sia alla data in cui la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, una delle societa' partecipanti alla fusione controlla l'altra o le altre societa' partecipanti alla fusione o tutte le societa' partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto;

b) tali perdite non possono piu' essere utilizzate nello Stato di sua residenza in quanto la societa' ha cessato la propria attivita' economica e alienato a terzi o, comunque dismesso, tutti i beni relativi all'impresa e, ai sensi della normativa dello Stato in cui e' residente, tali perdite non possono essere utilizzate se il controllo di essa e' trasferito a terzi.

1-ter. Ai fini del comma 1 bis non controlla si intende la fattis

secondo comma, del codice civile.

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche per le perdite della societa' partecipata residente in uno degli Stati ivi indicati, priva dell'assemblea ordinaria dei soci, della quale si detiene una partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al 50 per cento, calcolata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.».

2. All'articolo 191 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-bis. Se una societa' residente in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni partecipa a una fusione con una o piu' societa' residenti in cui la societa' risultante dalla fusione e' residente oppure e' incorporata da una societa' residente le sue perdite, determinate applicando le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo II, Sezione I, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) sia nei periodi d'imposta di realizzazione delle perdite fiscali sia alla data in cui la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, una delle societa' partecipanti alla fusione controlla l'altra o le altre societa' partecipanti alla fusione o tutte le societa' partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto;

b) tali perdite non possono piu' essere utilizzate nello Stato di sua residenza in quanto la societa' ha cessato la propria attivita' economica e alienato a terzi o, comunque dismesso, tutti i beni relativi all'impresa e, ai sensi della normativa dello Stato in cui e' residente, tali perdite non possono essere utilizzate se il controllo di essa e' trasferito a terzi.

1-ter. Ai fini del comma 1-bis, per controllo si intendono le fattispecie di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile.

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche per le perdite della societa' partecipata residente in uno degli Stati ivi indicati, priva dell'assemblea ordinaria dei soci, della quale si detiene una partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al 50 per cento, calcolata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.».

Capo II

Revisione della disciplina dell'imposizione minima globale

Art. 11

Recepimento dei nuovi regimi elaborati dall'OCSE in materia di imposizione minima globale e altre modifiche

1. Al decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese e nelle entita' di cui al primo periodo»;

1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) si applicano le disposizioni di cui al presente titolo, incluse quelle degli articoli 36, 39 e 39-bis), e le definizioni contenute nell'allegato A, nel rispetto di quanto indicato nei commi da 2 a 9 e avuto riguardo ai soli valori relativi alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»;

1.3) alla lettera b), le parole: «relativamente a imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»;

1.4) alla lettera c), le parole «relativa a tutte le imprese ed ent

sostituite dalle seguenti: «relativa a tutte le imprese e a tutte le entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma»;

2) al comma 2 le parole: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' di cui al comma 1»;

3) al comma 3 le parole: «Se una o piu' imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano non soddisfano le condizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Se una o piu' imprese o entita' di cui al comma 1 non soddisfano le condizioni previste al comma 2»;

4) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entita' di investimento, e le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entita' trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale di cui al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua l'impresa o l'entita', tra quelle indicate nel primo periodo, quale responsabile dell'imposta minima nazionale e stabilisce la ripartizione del relativo onere tra le suddette imprese ed entita'.»;

5) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo riguardanti le entita' a controllo congiunto si applicano anche alle entita' sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano»;

b) all'articolo 21, dopo il comma 9, e' inserito il seguente:

«9-bis. Per i gruppi con esercizi di durata non superiore a 53 settimane, l'opzione del comma 9 puo' essere esercitata in relazione agli esercizi di oltre dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano entro il 3 gennaio 2027.»;

c) dopo l'articolo 39 e' aggiunto il seguente:

«39-bis (Regime coesistente qualificato, regime qualificato della controllante capogruppo e incentivi fiscali qualificati). - 1. I regimi disciplinati nei commi da 2 a 4 integrano i regimi di semplificazione previsti da un accordo internazionale di cui all'articolo 39 e si applicano in deroga alle regole ordinarie di calcolo dell'imposizione integrativa a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente a tale data.

2. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima integrativa e l'imposta minima suppletiva sono pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' la cui controllante capogruppo e' localizzata in un Paese che adotta un regime coesistente qualificato.

3. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima suppletiva e' pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' localizzate in un Paese che adotta un regime qualificato della controllante capogruppo.

4. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati e' pari a zero. Per imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati si intende la differenza, in valore assoluto, tra:

a) l'imposizione integrativa calcolata in base al comma 5;

b) l'imposizione integrativa che sarebbe stata calcolata senza l'esercizio dell'opzione di cui al primo periodo.

5. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 4, le imposte rilevanti rettifiche delle imprese ed entita' localizzate in un Paese vengono aumentate del minore tra l'importo dell'incentivo fiscale qualificato utilizzato e il limite massimo basato sulla sostanza.

6. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, i crediti d'imposta rimborsabili qualificati e i crediti d'imposta negoziabili, che sono parametrati alle spese effettivamente sostenute oppure legati al livello della produzione, sono trattati come incentivi fiscali qualificati. In tal caso, ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 e i suddetti crediti non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante e diminuiscono le imposte rilevanti rettifiche.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni per fruire dei regimi del presente articolo, in conformita' alle regole OCSE e alla direttiva»

d) pag. 32

1) dopo il numero 37 sono inseriti i seguenti:

«37-bis): "incentivo fiscale qualificato": un incentivo fiscale basato sui costi sostenuti o sul livello di produzione effettuata in un Paese, che riduce l'importo delle imposte rilevanti, concesso con riferimento a oneri che concorrono alla formazione del reddito rilevante;

37-ter): "limite massimo basato sulla sostanza": il limite massimo dell'aumento che un gruppo multinazionale o nazionale può apportare alle imposte rilevanti rettifiche di un esercizio ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa, di cui all'articolo 39-bis), comma 4, lettera a), in relazione a un Paese. Tale limite è pari al 5,5 per cento dell'importo maggiore tra le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili che svolgono attività per il gruppo nel Paese e gli ammortamenti, compresi quelli connessi allo sfruttamento di risorse naturali, contabilizzati nell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio in relazione alle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese per quell'esercizio. In alternativa, a seguito di opzione quinquennale, il suddetto limite massimo è pari all'1 per cento del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese, esclusi terreni e altri beni non ammortizzabili, in ciascun esercizio;

2) dopo il numero 49 è inserito il seguente:

«49-bis): "regime coesistente qualificato": il sistema fiscale nazionale e mondiale di un Paese che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;»;

3) dopo il numero 51 è inserito il seguente:

«51-bis): "regime qualificato della controllante capogruppo": il sistema fiscale nazionale adottato dal Paese di localizzazione della controllante capogruppo che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;».

2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 318:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese e nelle entità di cui al primo periodo»;

1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) si applicano le disposizioni di cui al presente titolo, incluse quelle degli articoli 336, 339 e 339-bis), e le definizioni contenute nell'allegato B, nel rispetto di quanto indicato nei commi da 2 a 9 e avuto riguardo ai soli valori relativi alle imprese e alle entità di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»;

1.3) alla lettera b), le parole: «relativamente ad imprese o entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle imprese e alle entità di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»;

1.4) alla lettera c), le parole «relativa a tutte le imprese ed entità localizzate nel territorio dello Stato italiano;» sono sostituite dalle seguenti: «relativa a tutte le imprese e a tutte le entità di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»;

2) al comma 2 le parole: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entità di cui al comma 1»;

3) al comma 3 le parole: «Se una o più imprese o entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano non soddisfano le condizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Se una o più imprese o entità di cui al comma 1 non soddisfano le condizioni previste al comma 2»;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entità di investimento, e le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entità trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale di cui al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazi

stabilisce la ripartizione del relativo onere tra le suddette imprese ed entita'.»;

5) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo riguardanti le entita' a controllo congiunto si applicano anche alle entita' sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano»;

b) all'articolo 321, dopo il comma 9, e' inserito il seguente:

«9-bis. Per i gruppi con esercizi di durata non superiore a 53 settimane, l'opzione del comma 9 puo' essere esercitata in relazione agli esercizi di oltre dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano entro il 3 gennaio 2027.»;

c) dopo l'articolo 339 e' aggiunto il seguente:

«339-bis (Regime coesistente qualificato, regime qualificato della controllante capogruppo e incentivi fiscali qualificati). - 1. I regimi disciplinati nei commi da 2 a 4 integrano i regimi di semplificazione previsti da un accordo internazionale di cui all'articolo 339 e si applicano in deroga alle regole ordinarie di calcolo dell'imposizione integrativa a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente a tale data.

2. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima integrativa e l'imposta minima suppletiva sono pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' la cui controllante capogruppo e' localizzata in un Paese che adotta un regime coesistente qualificato.

3. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima suppletiva e' pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' localizzate in un Paese che adotta un regime qualificato della controllante capogruppo.

4. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati e' pari a zero. Per imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati si intende la differenza, in valore assoluto, tra:

a) l'imposizione integrativa calcolata in base al comma 5;

b) l'imposizione integrativa che sarebbe stata calcolata senza l'esercizio dell'opzione di cui al primo periodo.

5. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 4, le imposte rilevanti rettificate delle imprese ed entita' localizzate in un Paese vengono aumentate del minore tra l'importo dell'incentivo fiscale qualificato utilizzato e il limite massimo basato sulla sostanza.

6. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, i crediti d'imposta rimborsabili qualificati e i crediti d'imposta negoziabili, che sono parametrati alle spese effettivamente sostenute oppure legati al livello della produzione, sono trattati come incentivi fiscali qualificati. In tal caso, ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 e i suddetti crediti non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante e diminuiscono le imposte rilevanti rettificate.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni per fruire dei regimi del presente articolo, in conformita' alle regole OCSE e alla direttiva».

d) all'allegato B:

1) dopo il numero 37 sono inseriti i seguenti:

«37-bis): "incentivo fiscale qualificato": un incentivo fiscale basato sui costi sostenuti o sul livello di produzione effettuata in un Paese, che riduce l'importo delle imposte rilevanti, concesso con riferimento a oneri che concorrono alla formazione del reddito rilevante;

37-ter): "limite massimo basato sulla sostanza": il limite massimo dell'aumento che un gruppo multinazionale o nazionale puo' apportare alle imposte rilevanti rettificate di un esercizio ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa, di cui all'articolo 339-bis), comma 4, lettera a), in relazione a un Paese. Tale limite e' pari al 5,5 per cento dell'importo maggiore tra le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili che svolgono attivita' per il gruppo nel Paese e gli ammortamenti, compresi quelli connessi allo sfruttamento di risorse naturali, contabilizzati nell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio in relazione alle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese per quell'esercizio. In alternativa a seguito di opzione quinquennale il suddetto limite massimo
immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese, esclusi

terreni e altri beni non ammortizzabili, in ciascun esercizio;

2) dopo il numero 49 e' inserito il seguente:

«49-bis): "regime coesistente qualificato": il sistema fiscale nazionale e mondiale di un Paese che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;»;

3) dopo il numero 51 e' inserito il seguente:

«51-bis): "regime qualificato della controllante capogruppo": il sistema fiscale nazionale adottato dal Paese di localizzazione della controllante capogruppo che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;».

3. I regimi semplificati diversi da quelli disciplinati nei commi 1 e 2, previsti nelle regole OCSE pubblicate il 5 gennaio 2026 "Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), Side-by-Side Package", sono facoltativi e si adottano, in relazione ai gruppi multinazionali e nazionali, con la prima decorrenza possibile tra quelle ammesse dalle regole stesse.

4. Il decreto di cui all'articolo 39-bis del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e all'articolo 339-bis, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, introdotto dai commi 1 e 2, e' adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Titolo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 12

Detrazione

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, secondo periodo, le parole: «all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo anno successivo a quello»;

b) all'articolo 25, primo comma, le parole: «all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura».

2. Al testo unico dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 56, comma 1, secondo periodo, le parole: «all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo anno successivo a quello»;

b) all'articolo 88, comma 1, le parole: «all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno» sono sostituite con le seguenti: «al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura».

Titolo VI

REVISIONE DISCIPLINA ACCERTAMENTO

Art. 13

Modifica delle norme in materia di imposta sulle successioni e donazioni

1. All'articolo 4-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «per la corresponsione dell'imposta», sono inserite le seguenti: «sulle successioni e donazioni, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «la base imponibile nonche' le franchigie e le aliquote», sono inserite le seguenti: «dell'imposta sulle successioni e donazioni»;

c) al terzo periodo dopo la parola: «imposta», sono inserite le seguenti: «sulle successioni e donazioni».

d) dalle seguenti: «delle imposte», le parole: «per cui e' stata

corrisposta l'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per cui sono state corrisposte le imposte» e, in fine, dopo la parola «all'imposta» sono aggiunte le seguenti: «sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale»;

e) al quinto periodo, le parole: «dell'imposta assolta» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte assolte».

2. All'articolo 90, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «per la corresponsione dell'imposta», sono inserite le seguenti: «sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote», sono inserite le seguenti: «dell'imposta sulle successioni e donazioni»;

c) al terzo periodo dopo la parola: «imposta», sono inserite le seguenti: «sulle successioni e donazioni»;

d) al quarto periodo, le parole: «dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte», le parole: «per cui e' stata corrisposta l'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per cui sono state corrisposte le imposte» e, in fine, dopo la parola «all'imposta» sono aggiunte le seguenti: «sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale»;

e) al quinto periodo, le parole: «dell'imposta assolta» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte assolte».

Art. 14

Modifica all'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

1. All'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: «dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 37, comma 1, primo periodo,».

2. All'articolo 309, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, le parole: «dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 120, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123».

Art. 15

Modifica all'articolo 13, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347

1. All'articolo 13, comma 2-bis, primo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

Art. 16

Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128

1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni

delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di

versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonché della sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.»;

b) all'articolo 7-bis, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 possono comunicare, all'articolazione dell'Agenzia delle entrate competente per la gestione delle interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio della medesima opzione, sempreché la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.

2-ter. In relazione alle comunicazioni di cui al comma 2-bis, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica dell'esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validità dell'opzione di cui al comma 1, e contenenti gli elementi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonché l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b).

2-quater. Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonché della sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.».

2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 146, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonché della sanzione nella misura prevista dall'articolo 69-tercies ter, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con decorrenza

cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza,

entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.»;

b) all'articolo 149, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 possono comunicare, all'articolazione dell'Agenzia delle entrate competente per la gestione delle interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio della medesima opzione, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.

2-ter. In relazione alle comunicazioni di cui al comma 2-bis, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica dell'esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validita' dell'opzione di cui al comma 1, e contenenti gli elementi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonche' l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b).

2-quater. Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione nella misura prevista dall'articolo 69-ter del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), si applicano alle comunicazioni di rischi fiscali di cui alle citate lettere effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17

Differimento del termine per la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ai fini dell'ammissione al regime di adempimento collaborativo

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, le parole: «30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. All'articolo 148, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, le parole: «30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Art. 18

Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

1. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, a tal fine, si applica il termine previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto» e, dopo il terzo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «In deroga a quanto previsto dal comma 2, l'iscrizione a ruolo della somma pari al 30 per

pag. 38
direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente.».

2. All'articolo 69, comma 1, lettera a), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, a tal fine, si applica il termine previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto» e, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «In deroga a quanto previsto dal comma 3, l'iscrizione a ruolo della somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata e' effettuata dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente.».

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalle attivita' di controllo effettuate sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023.

Art. 19

Modifiche all'articolo 152 del TUIR

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai seguenti, all'articolo 152, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al rendiconto di cui al primo periodo deve essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta mediante vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni, e i dati in esso contenuti devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.».

2. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai seguenti, all'articolo 150, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al rendiconto di cui al primo periodo deve essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta mediante vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni, e i dati in esso contenuti devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.».

Art. 20

Disposizioni in materia di procedure di controllo sulle autoliquidazioni degli atti presentati con modello unico informatico ai fini della pubblicita' immobiliare

1. All'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le formalita' di pubblicita' immobiliare richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'ufficio controlla la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel caso in cui risultino dovuti maggiori tributi, l'ufficio notifica, entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 17, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, apposito avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento di cui all'articolo 11 del medesimo testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dei tributi nonche' della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui i tributi medesimi avrebbero dovuto essere pagati. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo.».

2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, lettera b),
l'ufficio controlla la regolarita' dell'autoliquidazione delle

imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel caso in cui risultino dovuti maggiori tributi, l'ufficio notifica, entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 17, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, apposito avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento di cui all'articolo 80, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dei tributi nonche' della sanzione amministrativa di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui i tributi medesimi avrebbero dovuto essere pagati. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo.».

Art. 21

Modifica dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. Con effetto a partire dal periodo d'imposta 2026, all'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da «; per i contribuenti» a «e' ridotto di un anno» sono soppresse.

2. Con effetto a partire dal periodo d'imposta 2026, all'articolo 240 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le parole da «; per i contribuenti» a «e' ridotto di un anno» sono soppresse.

Art. 22

Termine per l'accertamento dei componenti a efficacia pluriennale

1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti e' stata dedotta. Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1. Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti. Resta inoltre ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 640, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonche' alle quote delle spese relative a piu' esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa.».

2. All'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti e' stata dedotta. Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1. Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti. Resta inoltre ferma l'applicazione dell'articolo 293, comma 6.

1-ter. Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonche' alle quote delle spese relative a piu' esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa.».

3. Il presente articolo si applica ai beni e servizi acquistati a partir

Societa' di capitali a ristretta base partecipativa

1. In caso di accertamento del reddito delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l'esistenza:

a) di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;

b) di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perche' inesistenti.

2. Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli articoli 47, 59 e 89 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 256 e' inserito il seguente:

«Articolo 256-bis (Societa' di capitali a ristretta base partecipativa). - 1. In caso di accertamento del reddito delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l'esistenza:

a) di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;

b) di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perche' inesistenti. 2.

2. Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli articoli 49, 70 e 98 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.».

Art. 24

Accertamento per antieconomicita'

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la difformita' tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato puo' costituire un indice sintomatico dell'esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformita', siano gravi, precisi e concordanti o, in ogni caso, qualora la difformita' in questione risulti manifesta e rilevante.

2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 252 e' inserito il seguente:

«Articolo 252-bis (Accertamento per antieconomicita'). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la difformita' tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato puo' costituire un indice sintomatico dell'esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformita', siano gravi, precisi e concordanti o, in ogni caso, qualora la difformita' in questione risulti manifesta e rilevante.».

Art. 25

Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente

1. All'articolo 10-septies, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole: «ai quali devono attenersi le circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali si conformano le attivita' degli uffici e che tengono luogo delle
momento della loro adozione in modo conforme agli atti di indirizzo».

Art. 26

Aumento dell'aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei

1. All'articolo 27, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «all'11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento».
2. All'articolo 55, comma 4, secondo periodo, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «all'11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento».
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sugli utili corrisposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 27

Affrancamento partecipazioni black list

1. All'articolo 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, dopo le parole: «pari al 21 per cento» sono inserite le seguenti: «e, per i titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi, al 36 per cento»;
 - b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva di cui al comma 2, in relazione a titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non puo' essere rateizzata.».
2. All'articolo 169 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, dopo le parole: «pari al 21 per cento» sono inserite le seguenti: «e, per i titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, al 36 per cento»;
 - b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva di cui al comma 2, in relazione a titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, non puo' essere rateizzata.».

Titolo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Art. 28

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 10, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' priva di effetti.»;
 - b) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1:

pag. 42
seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di

cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»;

1.2) alla lettera b-quinquies), dopo le parole: «ovvero a una società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247» sono inserite le seguenti: «, che esercitano attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal contribuente»;

1.3) alla lettera b-sexies), dopo le parole: «che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, derivanti dall'esercizio di attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato dalle predette società o associazioni»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'adesione al concordato in presenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 1, è priva di effetti.»;

c) all'articolo 14, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma l'applicazione dell'articolo 19, comma 3, i benefici di cui all'articolo 9-bis, comma 11, lettere a), b) ed e), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono così riconosciuti:

a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui;

c) l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1-ter. In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte, effettuati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per le medesime annualità d'imposta non sono dovuti gli interessi.»;

d) all'articolo 19, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione disposta dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono essere definite mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;

e) all'articolo 20, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. In caso di rinnovo del concordato, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano.».

f) all'articolo 21, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b-ter) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui rispettivamente agli articoli

ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»;

2) alla lettera b-quinquies), dopo le parole: «alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato» e' inserito il seguente periodo: «. E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato»;

3) alla lettera b-sexies), dopo le parole: «non determinano il reddito sulla base dell'adesione» e' inserita la seguente: «alla»; dopo le parole: «cui aderisce l'associazione o la societa' partecipata.» e' inserito il seguente periodo: «E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato.»;

g) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), dopo le parole: «30 per cento dei ricavi» sono inserite le seguenti: «o compensi» e le parole: «, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2», sono soppresse;

1.2) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati;

c) risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2;»;

1.3) la lettera d) e' soppressa;

2) al comma 2, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera c)»;

2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. L'adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' priva di effetti.»;

b) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 51 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»;

1.2) alla lettera f), dopo le parole: «ovvero a una societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247» sono inserite le seguenti: «, che esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal contribuente»;

1.3) alla lettera g), dopo le parole: «che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, derivanti dall'esercizio di attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato dalle predette societa' o associazioni»;

2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. L'adesione al concordato in presenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 1 e' priva di effetti.»

c) pag. 44
«1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma l'applicazione

dell'articolo 102, comma 3, i benefici di cui all'articolo 49, comma 15, lettere a), b) ed e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono così riconosciuti:

a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui;

c) l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 293, comma 1.

1-ter. In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte effettuati ai sensi dell'articolo 10 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, per le medesime annualità d'imposta non sono dovuti gli interessi.»;

d) all'articolo 102, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordato sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione disposta dall'articolo 33 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, possono essere definite mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 14 del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.»;

e) all'articolo 103, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. In caso di rinnovo del concordato, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano.».

f) all'articolo 105, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 51 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»;

2) alla lettera f), dopo le parole: «alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato» è inserito il seguente periodo: «. È fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato;»;

3) alla lettera g), dopo le parole: «non determinano il reddito sulla base dell'adesione» è inserita la seguente: «alla»; dopo le parole «cui aderisce l'associazione o la società partecipata» è inserito il seguente periodo: «È fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato;»

g) all'articolo 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), dopo le parole: «30 per cento dei ricavi» sono inserite le seguenti: «o compensi» e le parole: «, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al

1.2) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati;

c) risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2;»;

1.3) la lettera d) e' soppressa;

2) al comma 2, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera c)».

3. Le disposizioni introdotte con il presente articolo si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.

Art. 29

Imposta sostitutiva per i periodi d'imposta dal 2020 al 2023 dei soggetti che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il biennio 2026-2027

1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, rinnovano l'adesione entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.

2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, nei periodi d'imposta dal 2020 al e 2023 e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;

b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;

c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3 .

3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.

4. Per i periodi d'imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8;

b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6.

5. Per i periodi d'imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

7. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari. possono accedere al regime

sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualita' comprese tra il 2020 e il 2023:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;

c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.

9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).

10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000,

13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del

regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2020 al 2023;

c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;

d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.

14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.

15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore del presente articolo e non si dà luogo a rimborso.

16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il biennio d'imposta 2026-2027 e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2026-2027, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2027.

18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.

19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 17.521.250 euro per l'anno 2027, 3.675.000 euro per l'anno 2028, 4.348.750 euro per l'anno 2029, 8.942.500 euro per l'anno 2030 e 5.512.500 euro per l'anno 2031, si provvede, quanto a 6.700.000 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente articolo, e quanto a 10.821.250 euro per l'anno 2027, a 3.675.000 euro per l'anno 2028, a 4.348.750 euro per l'anno 2029, a 8.942.500 euro per l'anno 2030 e a 5.512.500 euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

20. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, dopo l'articolo 365 è inserito il seguente:

«
pag. 48
2023 dei soggetti che rinnovano l'adesione al concordato preventivo

per il biennio 2026-2027). -1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilit  fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, rinnovano l'adesione entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui alla parte II, titolo I, capo I, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonch  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10.

2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gi  dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, nei periodi d'imposta dal 2020 al 2023 e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

- a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gi  dichiarato in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.

4. Per i periodi d'imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

- a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilit  fiscale e' pari o superiore a 8;
- b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilit  fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilit  fiscale e' inferiore a 6.

5. Per i periodi d'imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

7. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 94, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualita' comprese tra il 2020 e il 2023:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 49, comma 10;

b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 49, comma 10, lettera a);

c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

8. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento.

differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;

c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.

9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).

10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 254, nonché quelle di cui all'articolo 283, comma 2, secondo periodo, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 106;

b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dalla parte II del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 76, 82, 83, e 84, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2020 al 2023;

c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11;

d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo

decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualita' di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e' possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.

15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore del presente articolo e non si da' luogo a rimborso.

16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il biennio d'imposta 2026-2027 e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 293, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2026-2027, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 293, sono prorogati al 31 dicembre 2027.

18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.».

Titolo IX

REVISIONE DISCIPLINA ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 30

Regime speciale IRAP per gli enti del Terzo Settore

1. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo l'articolo 82, e' inserito il seguente:

«Articolo 82-bis (Disposizioni in materia di IRAP). - 1. Per gli enti del Terzo settore di cui al presente titolo, diversi dalle imprese sociali, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la qualificazione fiscale dell'attività svolta si determina, per ciascun periodo d'imposta, in base alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Titolo X

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Art. 31

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

1. All'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché per le attività di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie e attività di competenza».

2. All'articolo 77, comma 7, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché per le attività di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie e attività di competenza».

Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono, inoltre, considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.»;

b) all'articolo 53, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) per i consumi dei servizi ausiliari connessi alla produzione di un'officina elettrica, diversa da quelle di cui al comma 2, lettera a), collegata alla rete di trasmissione o distribuzione.»;

c) all'articolo 56, comma 2, dopo le parole: «e calore», sono inserite le seguenti: «e impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente»;

d) all'articolo 62-quater.2, comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.»;

e) all'articolo 62-quinquies, dopo il comma 7-quater e' aggiunto il seguente:

«7-quinquies. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.»;

f) all'articolo 9-septies, comma 1, la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

g) all'articolo 5, comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «i prodotti soggetti ad accisa, detenuti dalle predette Amministrazioni presso depositi fiscali di terzi, non sono considerati al fine della determinazione della cauzione di cui alla presente lettera;»;

h) all'articolo 61, comma 1, lettera c), prima delle parole: «l'immissione in consumo», sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7-bis,»;

i) all'articolo 62, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:

«7-bis. Non sono considerati immessi in consumo i prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3 ricevuti da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi in impianti nazionali nei quali sono sottoposti a lavorazione o confezionamento; per tali prodotti l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione ai diretti utilizzatori o consumatori o a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.».

2. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, le parole: «decadono al sessantesimo» sono sostituite dalle seguenti: «decadono al centoventesimo» e la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «centoventi».

Titolo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI TRIBUTARIE

Art. 33

Disposizioni in materia di sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati sui corrispettivi giornalieri

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2-quinquies, ultimo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento»;

b) all'articolo 12, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni

regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.».

2. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento»;

b) all'articolo 37, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.».

Art. 34

Disposizioni sanzionatorie in materia di adempimento collaborativo

1. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 69-tricies bis e' inserito il seguente:
Articolo 69-tricies ter (Omesso pagamento delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate in materia di rischi fiscali nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo). - 1. Nei casi di mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate, ai sensi degli articoli 146, comma 5, e 149, comma 2-quinquies, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, si applica la sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Titolo XII
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 35

Disposizioni di coordinamento

1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, e' efficace fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 377 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 1 e 2, 24, comma 1, 29, commi da 1 a 17, sono efficaci fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 368 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141.

Art. 36

Disposizioni finanziarie

1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 46.308.750 euro per l'anno 2027, di 4.331.250 euro per l'anno 2029, di 3.167.500 euro per l'anno 2031, di 8.680.000 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, di 8.727.666 euro per l'anno 2041 e di 4.627.666 euro annui a decorrere dall'anno 2042.

2. A partire dall'anno 2028, il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 31.468.750 euro per l'anno 2028, di 36.062.500 euro per l'anno 2029, di 31.468.750 euro per l'anno 2030, di 36.062.500 euro per l'anno 2031, di 31.468.750 euro per l'anno 2032, di 36.062.500 euro per l'anno 2033, di 31.468.750 euro per l'anno 2034, di 36.062.500 euro per l'anno 2035, di 31.468.750 euro per l'anno 2036, di 36.062.500 euro per l'anno 2037, di 31.468.750 euro per l'anno 2038, di 36.062.500 euro per l'anno 2039, di 31.468.750 euro per l'anno 2040, di 36.062.500 euro per l'anno 2041, di 31.468.750 euro per l'anno 2042, di 36.062.500 euro per l'anno 2043, di 31.468.750 euro per l'anno 2044, di 36.062.500 euro per l'anno 2045, di 31.468.750 euro per l'anno 2046, di 36.062.500 euro per l'anno 2047, di 31.468.750 euro per l'anno 2048, di 36.062.500 euro per l'anno 2049, di 31.468.750 euro per l'anno 2050, di 36.062.500 euro per l'anno 2051, di 31.468.750 euro per l'anno 2052, di 36.062.500 euro per l'anno 2053, di 31.468.750 euro per l'anno 2054, di 36.062.500 euro per l'anno 2055, di 31.468.750 euro per l'anno 2056, di 36.062.500 euro per l'anno 2057, di 31.468.750 euro per l'anno 2058, di 36.062.500 euro per l'anno 2059, di 31.468.750 euro per l'anno 2060, di 36.062.500 euro per l'anno 2061, di 31.468.750 euro per l'anno 2062, di 36.062.500 euro per l'anno 2063, di 31.468.750 euro per l'anno 2064, di 36.062.500 euro per l'anno 2065, di 31.468.750 euro per l'anno 2066, di 36.062.500 euro per l'anno 2067, di 31.468.750 euro per l'anno 2068, di 36.062.500 euro per l'anno 2069, di 31.468.750 euro per l'anno 2070, di 36.062.500 euro per l'anno 2071, di 31.468.750 euro per l'anno 2072, di 36.062.500 euro per l'anno 2073, di 31.468.750 euro per l'anno 2074, di 36.062.500 euro per l'anno 2075, di 31.468.750 euro per l'anno 2076, di 36.062.500 euro per l'anno 2077, di 31.468.750 euro per l'anno 2078, di 36.062.500 euro per l'anno 2079, di 31.468.750 euro per l'anno 2080, di 36.062.500 euro per l'anno 2081, di 31.468.750 euro per l'anno 2082, di 36.062.500 euro per l'anno 2083, di 31.468.750 euro per l'anno 2084, di 36.062.500 euro per l'anno 2085, di 31.468.750 euro per l'anno 2086, di 36.062.500 euro per l'anno 2087, di 31.468.750 euro per l'anno 2088, di 36.062.500 euro per l'anno 2089, di 31.468.750 euro per l'anno 2090, di 36.062.500 euro per l'anno 2091, di 31.468.750 euro per l'anno 2092, di 36.062.500 euro per l'anno 2093, di 31.468.750 euro per l'anno 2094, di 36.062.500 euro per l'anno 2095, di 31.468.750 euro per l'anno 2096, di 36.062.500 euro per l'anno 2097, di 31.468.750 euro per l'anno 2098, di 36.062.500 euro per l'anno 2099, di 31.468.750 euro per l'anno 2100.

l'anno 2030, 32.632.500 euro per l'anno 2031, 27.120.000 euro per l'anno 2032, 27.120.000 euro per l'anno 2033, 36.672.334 euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2040, 31.172.334 euro annui a decorrere dall'anno 2041 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 46.308.750 euro per l'anno 2027, 4.331.250 euro per l'anno 2029, 3.167.500 euro per l'anno 2031, 8.680.000 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, 8.727.666 euro per l'anno 2041 e 4.627.666 euro annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede:

a) quanto a 119,5 milioni di euro per l'anno 2027, 35,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, 39,9 milioni di euro per l'anno 2041 e 35,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2042 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 26, 27 e 29;

b) quanto a 5.795.000 euro per l'anno 2028, 262.500 euro per l'anno 2030 e 872.334 euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2040 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Avvertenza:

Il presente decreto legislativo è pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 4 settembre 2026, si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

F56-26 - Credito d'imposta Zes, sì al leasing anche prima della comunicazione preventiva

Il credito d'imposta ZES 2026 è riconoscibile anche per investimenti in beni strumentali effettuati tramite leasing prima della comunicazione preventiva, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa

È possibile beneficiare del credito d'imposta Zes 2026 anche quando l'acquisto di un nuovo bene strumentale tramite leasing è stato effettuato prima dell'invio della comunicazione preventiva richiesta per accedere all'agevolazione.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 169 del 3 settembre 2026, esaminando il caso di un'impresa che opera nel settore dell'edilizia privata e intende usufruire del credito d'imposta Zes per l'acquisto, tramite leasing, di un nuovo bene strumentale destinato alla propria struttura produttiva, ai sensi dell'articolo 16 del D.L. 124/2023, convertito dalla legge 162/2023 e successive modificazioni.

Nel caso esaminato, l'investimento – costituito dalla stipula del contratto di leasing e dalla consegna del bene – era stato effettuato nel febbraio 2026, quindi prima dell'apertura dei termini per la comunicazione preventiva, fissati dal 31 marzo al 31 maggio 2026. Tale comunicazione, insieme alla successiva comunicazione integrativa, deve essere presentata a pena di decadenza dal beneficio.

L'Agenzia delle Entrate ha dato parere positivo, sulla base sia della normativa nazionale sia di quella europea sugli aiuti di Stato. Il credito d'imposta Zes, infatti, è riconosciuto nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER).

Sul piano nazionale, il credito d'imposta è stato introdotto nel 2024 e successivamente prorogato senza interruzioni anche per il 2025 e per il triennio 2026-2028, da ultimo dall'articolo 1, comma 438, della legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026). Tra gli investimenti agevolabili rientrano anche quelli realizzati tramite leasing, che si considerano effettuati secondo le ordinarie regole della competenza economica.

Anche la normativa europea risulta rispettata. Il cosiddetto "principio di incentivazione" previsto dal Gber (Regolamento generale di esenzione per categoria) stabilisce infatti che l'agevolazione può essere riconosciuta quando la disciplina nazionale che la prevede è entrata in vigore prima dell'avvio dell'investimento, individuato nella data del primo impegno vincolante che rende irreversibile l'investimento.

Nel caso esaminato, il requisito è soddisfatto perché sia la stipula del contratto di leasing, considerata il primo impegno vincolante, sia la consegna del bene sono avvenute nel febbraio 2026, quindi dopo l'entrata in vigore della proroga del credito d'imposta, decorrente dal 1° gennaio 2026.

Di conseguenza, il credito d'imposta Zes è riconosciuto per il 2026 anche se l'acquisizione del bene è avvenuta prima dell'invio della comunicazione preventiva.

Restano, naturalmente, da rispettare tutte le altre condizioni previste per l'applicazione dell'agevolazione, compreso l'invio della comunicazione integrativa entro il 17 gennaio 2027.

Risposta n. 169/2026***OGGETTO: ZES unica – Principio d'incentivazione – Applicabilità***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società Alfa SRL (di seguito, "Istante" o "Società") presenta un'istanza di interpello ordinario ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina del credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES Unica (di seguito, "Credito d'imposta ZES Unica" o "Credito"), introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ("legge di bilancio 2026").

L'Istante rappresenta di svolgere attività di edilizia privata e pubblica mediante una struttura produttiva ubicata nel comune di [...] - territorio rientrante tra quelli agevolabili ai fini della disciplina ZES Unica - e di aver posto in essere nei mesi di gennaio e febbraio 2026 un investimento avente ad oggetto l'acquisizione, mediante contratto di locazione finanziaria (*leasing*), di un bene strumentale nuovo [...] da destinare stabilmente all'attività svolta presso la suddetta struttura produttiva.

La Società riferisce, inoltre, *"che il bene oggetto dell'investimento è strumentale all'attività dell'impresa; che il progetto d'investimento cui il bene accede presenta i requisiti oggettivi e dimensionali richiesti dalla disciplina agevolativa; che il bene non è destinato alla vendita né costituisce materiale di consumo; che il bene verrà utilizzato nell'ambito della struttura produttiva ubicata nell'area agevolata; che il contratto di leasing risulta stipulato in data [...] febbraio 2026; che il bene è stato consegnato ed è entrato nella disponibilità del locatario in data [...] febbraio 2026; che intende accedere al credito d'imposta ZES Unica per l'annualità 2026"* .

Tanto premesso, la Società osserva che la legge di bilancio 2026 ha previsto il riconoscimento del credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali effettuati nella ZES Unica, anche per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta in parola, l'Istante ricorda che con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2026, n. 3882, sono stati approvati i modelli di comunicazione preventiva e integrativa per gli investimenti effettuati dal 2026 al 2028.

In particolare, la Società fa presente che, per gli investimenti realizzati nel 2026, nel predetto Provvedimento è stato precisato che la comunicazione preventiva deve

essere presentata dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 e deve contenere sia l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio, sia quello delle spese che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2026, mentre la comunicazione integrativa, a pena di decadenza, deve essere presentata dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027.

L'Istante fa presente, tuttavia, che nel citato Provvedimento è previsto che debba essere rispettato il principio di incentivazione di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 651/2014, secondo il quale l'investimento non deve essere avviato prima della presentazione della comunicazione.

Al riguardo, poiché per quanto concerne il momento di effettuazione dell'investimento in *leasing*, sulla base della prassi disponibile, lo stesso si considera realizzato nel momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario, l'Istante evidenzia un dubbio in merito alla possibilità di poter fruire dell'agevolazione per gli investimenti realizzati nel febbraio 2026, quindi, prima della presentazione della comunicazione preventiva.

In particolare, l'Istante chiede:

"a) se la previsione contenuta nel Provvedimento n. 3882/2026, che consente di indicare nella comunicazione preventiva anche le spese sostenute dal 1° gennaio 2026, debba essere interpretata nel senso che gli investimenti effettuati in tale intervallo temporale siano ammissibili al beneficio, purché ricadenti nel periodo agevolato 2026;

b) se, al contrario, il principio di incentivazione di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 osti al riconoscimento dell'agevolazione in tutti i casi in cui, anteriormente alla presentazione della comunicazione preventiva, sia già intervenuto

un impegno giuridicamente vincolante, ovvero sia già stato perfezionato il contratto di leasing;

c) se, in presenza di acquisizioni mediante leasing, ai fini dell'ammissibilità al credito debba attribuirsi rilievo esclusivo al momento di effettuazione dell'investimento, individuato secondo il criterio di competenza e quindi, con riferimento alla consegna del bene al locatario, ovvero se assuma rilievo impeditivo anche la data di sottoscrizione o perfezionamento del contratto;

d) se, nel caso di specie, la società possa validamente presentare sia la comunicazione preventiva 2026 sia la successiva comunicazione integrativa 2027 ai fini della fruizione del credito d'imposta ZES Unica".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Società ritiene che *"la disciplina possa essere letta nel senso di ammettere al beneficio gli investimenti che:*

- risultino effettuati nel periodo agevolato 2026;*
- siano relativi a beni strumentali nuovi, oggettivamente agevolabili;*
- siano destinati a strutture produttive ubicate nei territori ricompresi nella ZES Unica;*
- siano correttamente indicati nella comunicazione preventiva e, successivamente, nella comunicazione integrativa" .*

A supporto di tale interpretazione, l'Istante evidenzia *"che:*

- la disciplina 2026 individua espressamente il periodo agevolato nel lasso temporale compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026;*

- il Provvedimento n. 3882/2026 consente di indicare nella comunicazione preventiva anche le spese sostenute dal 1° gennaio 2026;

- in presenza di leasing, il momento di effettuazione dell'investimento, secondo il criterio di competenza richiamato dalla prassi in materia, coincide con il momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario;

- la stessa disciplina della ZES Unica contempla espressamente l'acquisto dei beni anche mediante contratti di locazione finanziaria, assumendo come costo rilevante quello sostenuto dal locatore per l'acquisto del bene".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere prescinde da ogni valutazione in merito alla sussistenza degli ulteriori requisiti e condizioni per l'applicazione della disciplina agevolativa del Credito d'imposta ZES Unica, eccezion fatta per quanto oggetto del presente interpello. Resta impregiudicato, pertanto, qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria in merito ai propri profili di competenza.

L'articolo 16 del d.l. n. 124 del 2023 ha istituito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES Unica, che comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, "TFUE"), e

Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Con decreto del Ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 17 maggio 2024 (di seguito, "DM 17 maggio 2024"), sono state definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del Credito e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa indicato dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 124 del 2023.

Inizialmente concesso per l'anno 2024 (relativamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024), il Credito d'imposta ZES unica è stato esteso anche al 2025 (per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025), per effetto delle modifiche apportate all'articolo 16 del d.l. n. 124 del 2023 ad opera dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

In seguito, l'articolo 1, comma 438, lettera a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), ha integrato il citato articolo 16 del d.l. n. 124 del 2023 inserendo, quanto all'ambito temporale, il riferimento agli anni 2026, 2027 e 2028, nonché, quanto all'ambito territoriale, il riferimento alle "zone assistite" delle regioni Umbria e Marche.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle modifiche introdotte con le menzionate leggi di bilancio, si applicano le disposizioni del DM 17 maggio 2024 (cfr. articolo 1, comma 491, della legge di bilancio 2025, e articolo 1, comma 443, della legge di bilancio 2026).

Ciò posto, ai fini che qui interessano, si rappresenta che in base alle predette disposizioni:

- il Credito è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (c.d. "GBER"), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, e in particolare, dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (*cfr.* articolo 16, comma 5, primo periodo, del d.l. n. 124 del 2023 e articolo 4, comma 5, del DM 17 maggio 2024);

- sono agevolabili gli investimenti *«facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti»* ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva (*cfr.* articolo 16, comma 2, del d.l. n. 124 del 2023 e articolo 3, comma 1, del DM 17 maggio 2024);

- ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati, si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), a prescindere dai principi contabili dottati (*cfr.* articolo 3, comma 4, del DM 17 maggio 2024);

- il Credito è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro; per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione (*cfr.* articolo 16, comma 4, del d.l. n. 124 del 2023 e articolo 3, comma 7, del DM 17 maggio 2024);

- per accedere al Credito d'imposta ZES unica, è necessario presentare all'Agenzia delle entrate apposite comunicazioni approvate con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

A tal ultimo riguardo, con specifico riferimento agli investimenti effettuati nel 2026, l'articolo 1, comma 439, primo periodo, della legge di bilancio 2026, stabilisce che gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026.

Il medesimo articolo, al comma 439, secondo periodo, prevede che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici, che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo, devono inviare all'Agenzia delle entrate, dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.

I menzionati modelli di comunicazione preventiva e integrativa, con le relative istruzioni, sono stati approvati con il citato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia, in cui, al punto 1.2., viene precisato che sono "*agevolabili esclusivamente gli investimenti*

che rispettano il principio di incentivazione di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014".

Il citato articolo 6 del GBER stabilisce le condizioni in presenza delle quali si considera rispettato il "principio di incentivazione".

In particolare, al paragrafo 2, prevede che *«si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto d'incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato»*. Al successivo paragrafo 4, precisa che *«in deroga ai paragrafi 2 e 3 [riguardante gli aiuti concessi alle grandi imprese, n.d.r.], si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto d'incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma d'agevolazioni fiscali»*.

Per quanto sopra, in sostanza, sono esclusi dall'ambito di applicazione del Credito d'imposta ZES unica i progetti di investimento che hanno avuto avvio in data anteriore rispetto a quella di entrata in vigore della misura agevolativa.

Per "avvio" dell'investimento deve intendersi la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima (*cf.* articolo 2, paragrafo 1, punto 23 del GBER).

Tanto rappresentato, nel caso in esame, la Società chiede se, in relazione all'investimento [...] acquisita mediante contratto di locazione finanziaria stipulato il [...] febbraio 2026 e consegnata il [...] febbraio 2026, vale a dire prima dell'invio della comunicazione preventiva, da presentare nel periodo compreso dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, possa considerarsi rispettato il principio di incentivazione di cui al citato articolo 6 del GBER.

Al riguardo, si osserva che il diritto all'agevolazione, come sopra ricordato, compete alle imprese che realizzano investimenti che presentano determinati requisiti e rispettano le procedure di comunicazione. Il Credito in parola è, infatti, concesso nei limiti della disponibilità delle risorse stanziare sulla base di criteri oggettivi e non è subordinato alla valutazione discrezionale dell'amministrazione finanziaria.

Si osserva altresì, sotto il profilo temporale, che il Credito d'imposta ZES unica, istituito dall'articolo 16 del d.l. n. 124 del 2023, è stato reiterato senza soluzione di continuità, da ultimo, dal richiamato articolo 1, comma 438, lettera b), della legge di bilancio 2026, a favore delle imprese che realizzano gli investimenti ammissibili, nel senso sopra chiarito, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

In relazione a quanto precede, tenuto conto della richiamata disciplina unionale e, considerate le caratteristiche sopra descritte del Credito in parola, nella fattispecie prospettata - assumendo acriticamente quanto affermato dall'Istante - si è dell'avviso che l'investimento rispetti il "principio di incentivazione" in quanto il progetto risulta avviato successivamente all'entrata in vigore della disciplina agevolativa con la stipula del contratto di *leasing*.

Conseguentemente, la Società può beneficiare, per l'anno 2026, del Credito d'imposta ZES unica, sempreché sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa agevolativa in commento, la cui verifica non costituisce oggetto del presente interpello.

Si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dall'Istante, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività, fermi restando gli ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

**firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**

U67-26 - Pnrr, Piani urbani integrati: proroga dei tempi per 251 interventi **Il Ministero dell'Interno, di concerto con il MEF, ha individuato 251 interventi dei Piani urbani integrati che non concorrono al raggiungimento del target Pnrr del 30 giugno 2026. Per questi progetti ci sarà quindi più tempo per completare i lavori, che dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2027. Resta fermo l'obbligo di continuare a garantire il monitoraggio e la rendicontazione attraverso la piattaforma ReGiS**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 185 dell'11 agosto 2026 , il comunicato del Ministero dell'Interno relativo al decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, adottato di concerto con il Ragioniere generale dello Stato il 31 luglio 2026.

Il decreto individua 251 interventi dei Piani urbani integrati (PUI) , previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del Pnrr, che non concorrono al raggiungimento del Target Ue fissato al 30 giugno 2026 . Per questi interventi, quindi, è previsto un termine più ampio per la conclusione dei lavori.

La misura PUI, che dispone complessivamente di 900 milioni di euro , ha l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e la rigenerazione urbana. Gli interventi riguardano, in particolare, il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione sostenibile di edifici e aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico, la riduzione del consumo di suolo e lo sviluppo di soluzioni legate alle smart cities.

Il Target europeo prevedeva il completamento, entro il 30 giugno 2026, di almeno 300 progetti di pianificazione integrata nelle 14 Città metropolitane coinvolte, per una superficie complessiva di almeno 3 milioni di metri quadrati.

Dall'aggiornamento dei dati fisici e procedurali presenti sul sistema ReGiS e dalle interlocuzioni con le Città metropolitane, il Ministero ha verificato che il numero di interventi destinati a essere completati entro il 30 giugno 2026 è comunque sufficiente a garantire il raggiungimento del Target Ue.

Sono stati quindi individuati, nell'Allegato 1 del decreto, 251 interventi che non concorrono al raggiungimento del Target , perché non prevedono la conclusione dei lavori entro il 30 giugno 2026.

Per questi interventi il nuovo termine per la conclusione è fissato al 31 dicembre 2027 . Le opere sono distribuite in tutte le 14 Città metropolitane: Napoli 48, Palermo 33, Bari 28, Catania 23, Reggio Calabria 23, Milano 19, Torino 18, Firenze 12, Bologna 11, Cagliari 10, Roma 9, Messina 8, Genova 6 e Venezia 3 .

Gli interventi restano comunque all'interno del Pnrr e devono continuare a rispettare tutte le condizioni previste dal Piano, comprese le attività di monitoraggio e rendicontazione attraverso il sistema ReGiS.

Il decreto prende infine atto della rinuncia al contributo per quattro interventi : due della Città metropolitana di Milano, nell'ambito del PUI "Città Metropolitana Spugna", e due del Comune di San Vitaliano, in provincia di Napoli, nell'ambito del PUI dedicato allo sport e all'inclusione sociale dell'area interna Vesuvio-Nolana.

Le risorse interessate dalle quattro rinunce ammontano complessivamente a circa 3,1 milioni di euro .

Di seguito sono disponibili il decreto del Ministero dell'Interno del 31 luglio 2026 e gli elenchi degli interventi non concorrenti al Target UE (allegato 1) e delle rinunce (allegato 2).



Il Ministero dell'Interno
di concerto con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che all'articolo 21 dispone: *“1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale « Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2 » nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 122,65 milioni di euro per l'anno 2024, 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e 200,73 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le città metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al presente decreto”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2022, avente ad oggetto *“Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle Città metropolitane - M5C2 Investimento 2.2 del PNRR”*;



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTI gli Allegati 1 e 2 al predetto decreto, all'interno dei quali sono contenuti, rispettivamente, l'elenco dei Piani urbani integrati (PUI) finanziabili, selezionati e presentati dalle Città metropolitane nelle modalità indicate dall'articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 152 del 2021, ed il dettaglio dei progetti che compongono i singoli Piani urbani integrati (PUI), completo dei CUP e dei relativi soggetti attuatori;

VISTI i successivi decreti del 6 maggio 2022, 25 luglio 2022, 21 dicembre 2022 e 28 aprile 2023, con cui si è provveduto alla rettifica dei suindicati Allegati 1 e 2 al decreto del 22 aprile 2022;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, con la quale si è proceduto alla revisione e all'aggiornamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia cui è conseguita, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 3 maggio 2024, la rideterminazione della dotazione finanziaria della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 PUI - General Project, nella misura di 900 milioni di euro;

TENUTO CONTO che, con la medesima Decisione dell'8 dicembre 2023, è stato confermato il termine finale per il conseguimento del target al 30 giugno 2026 con il completamento di almeno 300 progetti di pianificazione integrata riguardanti almeno tre milioni di metri quadrati di superficie in tutte e 14 le Città metropolitane;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 12 giugno 2024 con cui, a seguito dell'aggiornamento dei cronoprogrammi fisico-finanziari e procedurali sul sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS eseguito dai soggetti attuatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2024, sono stati individuati gli interventi relativi ai Piani urbani integrati concorrenti al Target – UE (521 interventi) e gli interventi esclusi dal concorso al Target - UE (87 interventi);

CONSIDERATA la Decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN del 25 novembre 2025 con la quale è prevista un'ulteriore revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiana modificando, tra l'altro, la descrizione dell'obiettivo relativo alla Misura M5C2I2.2 (Piani Urbani Integrati), con la previsione dell'emissione dei certificati di ultimazione dei lavori entro il 30 giugno 2026 per almeno 300 progetti di pianificazione integrata in tutte le 14 Città metropolitane e il completamento di azioni di pianificazione integrata su una superficie di almeno 3.000.000 metri quadrati da parte di tutte le 14 Città metropolitane;

VISTO il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione*”;

TENUTO CONTO dell'analisi effettuata sui dati fisico-procedurali aggiornati da parte dei soggetti attuatori sul



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

sistema di monitoraggio ReGiS alla data del 18 maggio 2026;

PRESO ATTO, altresì, di quanto emerso nell'ambito delle riunioni tenutesi con le Città metropolitane nonché delle comunicazioni pervenute da parte dei soggetti attuatori;

CONSIDERATO che gli interventi per i quali è previsto il termine di ultimazione dei lavori al 30 giugno 2026 risultano essere in numero superiore a quello necessario per garantire il conseguimento del Target - UE relativo alla misura *de qua* e che sono comunque garantiti i metri quadrati oggetto di intervento (ultimazione dei lavori per almeno 300 progetti in tutte le 14 Città metropolitane su una superficie di almeno 3.000.000 metri quadrati);

RITENUTO di individuare, alla luce dei dati presenti sul richiamato sistema di monitoraggio e di quanto comunicato dalle Città metropolitane, gli interventi che non prevedono un'ultimazione dei lavori entro la data del 30 giugno 2026 e che, pertanto, devono essere esclusi dal concorso al conseguimento del Target - UE;

TENUTO CONTO che tali interventi, pur non concorrendo al predetto Target - UE, essendo inclusi nel Dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito con il Regolamento (UE) 241/2021, devono comunque rispettare tutte le condizionalità del PNRR, nonché proseguire le attività di monitoraggio e rendicontazione sul sistema informativo ReGis, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

RICHIAMATO l'articolo 22 del Regolamento (UE) 241/2021 rubricato "*Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*" ai sensi del quale l'Amministrazione procede alla revoca del contributo degli interventi rispetto ai quali i finanziamenti erogati non siano stati utilizzati "*in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi*";

VISTI gli Allegati 1 e 2 al presente decreto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DECRETA

Articolo 1

Interventi non concorrenti al Target UE

1. Per le motivazioni di cui in premessa, sono individuati nell'Allegato 1 al presente decreto "PUI_no Target" gli interventi esclusi dal concorso al conseguimento del Target - UE in quanto non prevedono l'ultimazione



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

dei lavori entro il 30 giugno 2026.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono rispettare tutte le condizionalità del PNRR e, conseguentemente, le attività di monitoraggio e rendicontazione hanno luogo sul sistema informativo ReGiS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. I soggetti attuatori degli interventi di cui al comma 1 sono tenuti alla conclusione dei lavori entro le date indicate dai medesimi, come riportate nell'Allegato 1.

Articolo 2

Rinunce

1. L'Allegato 2 "PUI_ Rinunce" individua gli interventi per i quali gli enti hanno formalizzato la rinuncia al contributo di cui al decreto del Ministero dell'interno del 12 giugno 2024.
2. Le eventuali somme già corrisposte nei confronti degli Enti di cui al comma 1 sono recuperate dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma,

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Carmen Perrotta

Allegato 1_PUI_no Target

Regione	Città Metropolitana	Piano Urbano Integrato	Soggetto Attuatore	CUP	TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE
PUGLIA	BARI	PUI 1 - IDENTITÀ E COMUNITÀ	CITTÀ METROPOLITANA DI BARI	C93G22000020006	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 1 - IDENTITÀ E COMUNITÀ	COMUNE DI ADELFA	E55B22000020006	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 1 - IDENTITÀ E COMUNITÀ	COMUNE DI BARI	J92F22000050003	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 1 - IDENTITÀ E COMUNITÀ	COMUNE DI BITONTO	D57H22000330006	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 1 - IDENTITÀ E COMUNITÀ	COMUNE DI CAPURSO	E83C22001530001	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 1 - IDENTITÀ E COMUNITÀ	COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE	F12F22000080005	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 1 - IDENTITÀ E COMUNITÀ	COMUNE DI MOLFETTA	C57H15001450001	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 1 - IDENTITÀ E COMUNITÀ	COMUNE DI TURI	F57B22000050006	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 1 - IDENTITÀ E COMUNITÀ	COMUNE DI BITRITTO	F67B22000050006	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 1 - IDENTITÀ E COMUNITÀ	COMUNE DI BITONTO	D57H22000360006	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 1 - IDENTITÀ E COMUNITÀ	COMUNE DI GIOVINAZZO	J74D22000200001	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 1 - IDENTITÀ E COMUNITÀ	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	F63D22000090006	31/12/2027
SICILIA	MESSINA	PUI 10 - CITTÀ DEL RAGAZZO	CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA	B44D22000200006	31/12/2027
SICILIA	MESSINA	PUI 11 - AREE ESTESE A VALENZA AMBIENTALE, CULTURALE E TURISTICO-SOCIALE	CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA	B47B22000040006	31/12/2027
SICILIA	MESSINA	PUI 11 - AREE ESTESE A VALENZA AMBIENTALE, CULTURALE E TURISTICO-SOCIALE	CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA	B87B22000030006	31/12/2027
SICILIA	MESSINA	PUI 11 - AREE ESTESE A VALENZA AMBIENTALE, CULTURALE E TURISTICO-SOCIALE	CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA	B42F22000090006	31/12/2027
SICILIA	MESSINA	PUI 11 - AREE ESTESE A VALENZA AMBIENTALE, CULTURALE E TURISTICO-SOCIALE	CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA	B42F22000100006	31/12/2027
SICILIA	MESSINA	PUI 11 - AREE ESTESE A VALENZA AMBIENTALE, CULTURALE E TURISTICO-SOCIALE	CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA	B44J22000030006	31/12/2027
SICILIA	MESSINA	PUI 11 - AREE ESTESE A VALENZA AMBIENTALE, CULTURALE E TURISTICO-SOCIALE	CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA	B41I22000080006	31/12/2027
LOMBARDIA	MILANO	PUI 12 - COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	G53D22000420001	31/12/2027
LOMBARDIA	MILANO	PUI 12 - COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE	COMUNE DI TURBIGO	J38I22000110001	31/12/2027
LOMBARDIA	MILANO	PUI 12 - COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE	COMUNE DI CESATE	I68E22000000001	31/12/2027
LOMBARDIA	MILANO	PUI 12 - COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE	COMUNE DI CESANO BOSCONI	B43C22000050001	31/12/2027
LOMBARDIA	MILANO	PUI 12 - COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE	COMUNE DI PERO	C15E22000130001	31/12/2027
LOMBARDIA	MILANO	PUI 12 - COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE	COMUNE DI PIOLTELLO	E69J21013850001	31/12/2027
LOMBARDIA	MILANO	PUI 12 - COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE	COMUNE DI SEDRIANO	G88I22000150001	31/12/2027
LOMBARDIA	MILANO	PUI 12 - COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE	COMUNE DI SOLARO	J83C22000010001	31/12/2027
LOMBARDIA	MILANO	PUI 14 - CAMBIO: 70 CHILOMETRI DI SUPERCICLABILI ALL'INTERNO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	I31B22000090001	31/12/2027
LOMBARDIA	MILANO	PUI 14 - CAMBIO: 70 CHILOMETRI DI SUPERCICLABILI ALL'INTERNO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	I41B22000050001	31/12/2027
LOMBARDIA	MILANO	PUI 14 - CAMBIO: 70 CHILOMETRI DI SUPERCICLABILI ALL'INTERNO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	I91B22000069001	31/12/2027
LOMBARDIA	MILANO	PUI 15 - MICA - MILANO INTEGRATA, CONNESSA E ACCESSIBILE	COMUNE DI MILANO	B4I222000010001	31/12/2027
LOMBARDIA	MILANO	PUI 15 - MICA - MILANO INTEGRATA, CONNESSA E ACCESSIBILE	COMUNE DI MILANO	B47H21006410004	31/12/2027
LOMBARDIA	MILANO	PUI 15 - MICA - MILANO INTEGRATA, CONNESSA E ACCESSIBILE	COMUNE DI MILANO	B47D222000130006	31/12/2027
LOMBARDIA	MILANO	PUI 15 - MICA - MILANO INTEGRATA, CONNESSA E ACCESSIBILE	COMUNE DI MILANO	B47D222000120006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 16 - RESTART SCAMPIA, UN NUOVO ECOQUARTIERE NELL' AREA DELL'EX LOTTO M	COMUNE DI NAPOLI	B61B22000670006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 17 - RIQUALIFICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO DI TAVERNA DEL FERRO	COMUNE DI NAPOLI	B61B22000680006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 18 - UNA RINNOVATA IDEA DI ABITARE RESILIENTE NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI E DEL GIUGLIANESE: UN PIANO DI RIGENERAZIONE DIFFUSO	COMUNE DI GIUGLIANO	G94J22000150004	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 18 - UNA RINNOVATA IDEA DI ABITARE RESILIENTE NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI E DEL GIUGLIANESE: UN PIANO DI RIGENERAZIONE DIFFUSO	COMUNE DI POZZUOLI	B89J22001340006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 18 - UNA RINNOVATA IDEA DI ABITARE RESILIENTE NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI E DEL GIUGLIANESE: UN PIANO DI RIGENERAZIONE DIFFUSO	COMUNE DI BACOLI	C82H22000120003	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 18 - UNA RINNOVATA IDEA DI ABITARE RESILIENTE NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI E DEL GIUGLIANESE: UN PIANO DI RIGENERAZIONE DIFFUSO	COMUNE DI GIUGLIANO	G97D22000010004	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 18 - UNA RINNOVATA IDEA DI ABITARE RESILIENTE NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI E DEL GIUGLIANESE: UN PIANO DI RIGENERAZIONE DIFFUSO	COMUNE DI GIUGLIANO	G97D22000020004	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 18 - UNA RINNOVATA IDEA DI ABITARE RESILIENTE NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI E DEL GIUGLIANESE: UN PIANO DI RIGENERAZIONE DIFFUSO	COMUNE DI QUARTO	G23G22000030006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 18 - UNA RINNOVATA IDEA DI ABITARE RESILIENTE NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI E DEL GIUGLIANESE: UN PIANO DI RIGENERAZIONE DIFFUSO	COMUNE DI QUARTO	G23G22000040006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 18 - UNA RINNOVATA IDEA DI ABITARE RESILIENTE NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI E DEL GIUGLIANESE: UN PIANO DI RIGENERAZIONE DIFFUSO	COMUNE DI PROCIDA	C99D22000080006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 18 - UNA RINNOVATA IDEA DI ABITARE RESILIENTE NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI E DEL GIUGLIANESE: UN PIANO DI RIGENERAZIONE DIFFUSO	COMUNE DI VILLARICCA	J82H22000020007	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 19 - SMART CITY NAPOLI NORD: UNA NUOVA MOBILITÀ SOSTENIBILE	COMUNE DI CARDITO	I45I22000020006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 19 - SMART CITY NAPOLI NORD: UNA NUOVA MOBILITÀ SOSTENIBILE	COMUNE DI CARDITO	I45I22000030006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 19 - SMART CITY NAPOLI NORD: UNA NUOVA MOBILITÀ SOSTENIBILE	COMUNE DI CARDITO	I49I22000100006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 19 - SMART CITY NAPOLI NORD: UNA NUOVA MOBILITÀ SOSTENIBILE	COMUNE DI CARDITO	I40I22000000006	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 2 - VERDE METROPOLITANO - PAESAGGIO/FORESTAZIONE/EDUCAZIONE AMBIENTALE/QUALITÀ DELLA VITA/CARBON LOW	COMUNE DI BARI	J98E22000030003	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 2 - VERDE METROPOLITANO - PAESAGGIO/FORESTAZIONE/EDUCAZIONE AMBIENTALE/QUALITÀ DELLA VITA/CARBON LOW	COMUNE DI CONVERSANO	H42H22000040001	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 2 - VERDE METROPOLITANO - PAESAGGIO/FORESTAZIONE/EDUCAZIONE AMBIENTALE/QUALITÀ DELLA VITA/CARBON LOW	COMUNE DI LOCOROTONDO	G11G22000000001	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 2 - VERDE METROPOLITANO - PAESAGGIO/FORESTAZIONE/EDUCAZIONE AMBIENTALE/QUALITÀ DELLA VITA/CARBON LOW	COMUNE DI MOLFETTA	C57B22000000006	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 2 - VERDE METROPOLITANO - PAESAGGIO/FORESTAZIONE/EDUCAZIONE AMBIENTALE/QUALITÀ DELLA VITA/CARBON LOW	COMUNE DI MONOPOLI	C61B22001230006	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 2 - VERDE METROPOLITANO - PAESAGGIO/FORESTAZIONE/EDUCAZIONE AMBIENTALE/QUALITÀ DELLA VITA/CARBON LOW	COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI	I75I22000030006	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 2 - VERDE METROPOLITANO - PAESAGGIO/FORESTAZIONE/EDUCAZIONE AMBIENTALE/QUALITÀ DELLA VITA/CARBON LOW	COMUNE DI TRIGGIANO	J41G22000000001	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 20 - UN NUOVO SISTEMA PER LO SPORT E L'INCLUSIONE SOCIALE PER L'AREA INTERNA VESUVIO-NOLANA	COMUNE DI CIMITILE	H31B22001660006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 20 - UN NUOVO SISTEMA PER LO SPORT E L'INCLUSIONE SOCIALE PER L'AREA INTERNA VESUVIO-NOLANA	COMUNE DI SAN PAOLO BELSITO	F87H21009790001	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 20 - UN NUOVO SISTEMA PER LO SPORT E L'INCLUSIONE SOCIALE PER L'AREA INTERNA VESUVIO-NOLANA	COMUNE DI BRUSCIANO	I37H22000870006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 20 - UN NUOVO SISTEMA PER LO SPORT E L'INCLUSIONE SOCIALE PER L'AREA INTERNA VESUVIO-NOLANA	COMUNE DI BRUSCIANO	I32D09000020002	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 20 - UN NUOVO SISTEMA PER LO SPORT E L'INCLUSIONE SOCIALE PER L'AREA INTERNA VESUVIO-NOLANA	COMUNE DI LIVERI	B65D19000130003	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 20 - UN NUOVO SISTEMA PER LO SPORT E L'INCLUSIONE SOCIALE PER L'AREA INTERNA VESUVIO-NOLANA	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	B97H21007950006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 20 - UN NUOVO SISTEMA PER LO SPORT E L'INCLUSIONE SOCIALE PER L'AREA INTERNA VESUVIO-NOLANA	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	B97H21007960006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 20 - UN NUOVO SISTEMA PER LO SPORT E L'INCLUSIONE SOCIALE PER L'AREA INTERNA VESUVIO-NOLANA	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	I47H22000440009	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 20 - UN NUOVO SISTEMA PER LO SPORT E L'INCLUSIONE SOCIALE PER L'AREA INTERNA VESUVIO-NOLANA	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	I47H22000430009	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 20 - UN NUOVO SISTEMA PER LO SPORT E L'INCLUSIONE SOCIALE PER L'AREA INTERNA VESUVIO-NOLANA	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	F59J220000720006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 20 - UN NUOVO SISTEMA PER LO SPORT E L'INCLUSIONE SOCIALE PER L'AREA INTERNA VESUVIO-NOLANA	COMUNE DI SCISCIANO	B71B21009060006	31/12/2027

Regione	Città Metropolitana	Piano Urbano Integrato	Soggetto Attuatore	CUP	TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	E83D22000360003	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	COMUNE DI ERCOLANO	G31B22000390006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	COMUNE DI ERCOLANO	G33D22000340006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	COMUNE DI GRAGNANO	B11B22000390005	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	COMUNE DI POMPEI	J63D22000400001	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	COMUNE DI PORTICI	J77H21002550004	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	COMUNE DI SANT'AGNELLO	H11B22001200003	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ	D29J22000620002	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	COMUNE DI SORRENTO	E10J22000000001	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	H41B22001210007	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	J59J22000840006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	COMUNE DI TRECASE	E37H22000520001	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	COMUNE DI VICO EQUENSE	I72F22000070006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	COMUNE DI MASSALUBRENSE	E11B22001330003	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	COMUNE DI LETTERE	J57H22000260006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	COMUNE DI TRECASE	E37H22000530001	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI VILLABATE	I61E17000590006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI TERMINI IMERESE	E63D22000100006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI PALERMO	D79J22000630006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI PALERMO	D79J22000640006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI PALERMO	D79J22000650006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI BAGHERIA	B59J22000520006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI BAGHERIA	B57H22000190006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI FICARAZZI	H74E22000190006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI CARINI	D21B22000120006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI MONREALE	I31B22000050006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI SAN CIPIRRELLO	C87H22000050006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE	E69J22000480006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI TORRETTA	B81B22000740001	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO	D63G22000020006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO	D73C22000280006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO	D78H22000180006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO	D59D22000030006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO	D99J22000380001	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI CASTELDACCIA	E48I20000230006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI CASTELDACCIA	E41B20001910006	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	COMUNE DI LOCRI	F12H22000050001	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI	H39J22000770006	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	COMUNE DI GIOIA TAURO	C53D22000070006	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA	I79F22000000006	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	COMUNE DI ROCCELLA IONICA	B25I22000000006	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA	H38E22000010006	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	COMUNE DI BOVALINO	C63D22000200006	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	COMUNE DI PALMI	J69J22001140005	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TORBIDO	F55B22000000006	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	COMUNE DI BOVA MARINA	I71G22000000006	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	COMUNE DI POLISTENA	I14C22000020009	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	COMUNE DI SAMO	I19D22000000004	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	B49J22000250007	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	COMUNE DI STAITI	B24J22000060006	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	COMUNE DI CITTANOVA	C25I22000000001	31/12/2027
LAZIO	ROMA	PUI 25 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	F83G22000630001	31/12/2027
LAZIO	ROMA	PUI 25 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	F83G22000620001	31/12/2027
LAZIO	ROMA	PUI 26 - POLO DEL BENESSERE SANTA MARIA DELLA PIETÀ	ROMA CAPITALE	J89J22000180001	31/12/2027
LAZIO	ROMA	PUI 27 - POLO DI SPORT, BENESSERE E DISABILITÀ	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	F33I22000020001	31/12/2027
LAZIO	ROMA	PUI 28 - POLO DELLA SOSTENIBILITÀ - MOBILITÀ ED ENERGIE - TOR BELLA MONACA	ROMA CAPITALE	J84F22000010001	31/12/2027
LAZIO	ROMA	PUI 28 - POLO DELLA SOSTENIBILITÀ - MOBILITÀ ED ENERGIE - TOR BELLA MONACA	ROMA CAPITALE	J87H22001230001	31/12/2027
PIEMONTE	TORINO	PUI 29 - TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO	COMUNE DI BORGARO	I98C21000020005	31/12/2027
PIEMONTE	TORINO	PUI 29 - TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO	COMUNE DI CHIERI	J53C22000180009	31/12/2027
PIEMONTE	TORINO	PUI 29 - TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO	COMUNE DI MONCALIERI	H23C22000100002	31/12/2027
PIEMONTE	TORINO	PUI 29 - TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO	COMUNE DI RIVOLI	F27H22000150006	31/12/2027
PIEMONTE	TORINO	PUI 29 - TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO	COMUNE DI TORRE PELLICE	F48I22000000001	31/12/2027
PIEMONTE	TORINO	PUI 29 - TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO	COMUNE DI BANCHETTE	I17G22000040006	31/12/2027
PIEMONTE	TORINO	PUI 29 - TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO	COMUNE DI IVREA	G74D22000060005	31/12/2027
PIEMONTE	TORINO	PUI 29 - TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO	COMUNE DI NICHELINO	H11B22001300007	31/12/2027
PIEMONTE	TORINO	PUI 29 - TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO	COMUNE DI PINEROLO	F13D22000020005	31/12/2027
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	PUI 3 - RETE METROPOLITANA PER LA CONOSCENZA - LA GRANDE BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	F34H22000070006	31/12/2027
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	PUI 3 - RETE METROPOLITANA PER LA CONOSCENZA - LA GRANDE BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	F35I22000000006	31/12/2027

Regione	Città Metropolitana	Piano Urbano Integrato	Soggetto Attuatore	CUP	TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	PUI 3 - RETE METROPOLITANA PER LA CONOSCENZA - LA GRANDE BOLOGNA	CON.AMI. CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE	B29J22000220006	31/12/2027
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	PUI 3 - RETE METROPOLITANA PER LA CONOSCENZA - LA GRANDE BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	F31J22000010006	31/12/2027
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	PUI 3 - RETE METROPOLITANA PER LA CONOSCENZA - LA GRANDE BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	F33G22000010006	31/12/2027
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	PUI 3 - RETE METROPOLITANA PER LA CONOSCENZA - LA GRANDE BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	F39J22001870006	31/12/2027
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	PUI 3 - RETE METROPOLITANA PER LA CONOSCENZA - LA GRANDE BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	F34J22000060006	31/12/2027
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	PUI 3 - RETE METROPOLITANA PER LA CONOSCENZA - LA GRANDE BOLOGNA	COMUNE DI CAMUGNANO	B71B22001460001	31/12/2027
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	PUI 3 - RETE METROPOLITANA PER LA CONOSCENZA - LA GRANDE BOLOGNA	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	C59J22000220006	31/12/2027
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	PUI 3 - RETE METROPOLITANA PER LA CONOSCENZA - LA GRANDE BOLOGNA	COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	H31J22000000001	31/12/2027
PIEMONTE	TORINO	PUI 30 - PIÙ - PIANO INTEGRATO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO	COMUNE DI TORINO	C12F22000040001	31/12/2027
PIEMONTE	TORINO	PUI 30 - PIÙ - PIANO INTEGRATO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO	COMUNE DI TORINO	C17H22000200006	31/12/2027
PIEMONTE	TORINO	PUI 30 - PIÙ - PIANO INTEGRATO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO	COMUNE DI TORINO	C14H22000030006	31/12/2027
PIEMONTE	TORINO	PUI 30 - PIÙ - PIANO INTEGRATO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO	COMUNE DI TORINO	C12F22000070001	31/12/2027
PIEMONTE	TORINO	PUI 30 - PIÙ - PIANO INTEGRATO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO	COMUNE DI TORINO	C14H22000050006	31/12/2027
VENETO	VENEZIA	PUI 31 - PIU SPRINT - PIANO INTEGRATO URBANO PER SPORT, RIGENERAZIONE E INCLUSIONE NEL TERRITORIO METROPOLITANO VENEZIANO	COMUNE DI MARTELLAGO	H43C22000250006	31/12/2027
VENETO	VENEZIA	PUI 31 - PIU SPRINT - PIANO INTEGRATO URBANO PER SPORT, RIGENERAZIONE E INCLUSIONE NEL TERRITORIO METROPOLITANO VENEZIANO	COMUNE DI MIRA	C68E22000030006	31/12/2027
SARDEGNA	CAGLIARI	PUI 4 - ANELLO SOSTENIBILE PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	G24H22000000006	31/12/2027
SARDEGNA	CAGLIARI	PUI 4 - ANELLO SOSTENIBILE PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	G29J22001370006	31/12/2027
SARDEGNA	CAGLIARI	PUI 4 - ANELLO SOSTENIBILE PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	COMUNE DI SESTU	H45E22000240006	31/12/2027
SARDEGNA	CAGLIARI	PUI 4 - ANELLO SOSTENIBILE PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	G26C22000040006	31/12/2027
SARDEGNA	CAGLIARI	PUI 4 - ANELLO SOSTENIBILE PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	COMUNE DI MONSERRATO	C37G19000220006	31/12/2027
SARDEGNA	CAGLIARI	PUI 4 - ANELLO SOSTENIBILE PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	COMUNE DI MONSERRATO	C35B22000060006	31/12/2027
SARDEGNA	CAGLIARI	PUI 4 - ANELLO SOSTENIBILE PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	E86C21000010006	31/12/2027
SARDEGNA	CAGLIARI	PUI 4 - ANELLO SOSTENIBILE PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	COMUNE DI QUARTUCCIU	I81B22000900006	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 5 - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE DEI COMUNI DEL CALATINO	COMUNE DI GRAMMICHELE	B95B22000100001	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 5 - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE DEI COMUNI DEL CALATINO	COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA	F79J22000840003	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 5 - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE DEI COMUNI DEL CALATINO	COMUNE DI MINEO	E99J22000850003	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 5 - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE DEI COMUNI DEL CALATINO	COMUNE DI RADDUSA	E99J22000730003	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 5 - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE DEI COMUNI DEL CALATINO	COMUNE DI SCORDIA	H48I22000260006	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 6 - CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI	COMUNE DI ACIREALE	C97B22000100006	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 6 - CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI	COMUNE DI ADRANO	J63C220000310006	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 6 - CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI	COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA	H84H22000230006	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 6 - CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI	COMUNE DI CATANIA	D62J22000020001	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 6 - CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI	COMUNE DI CATANIA	D62J22000060001	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 6 - CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI	COMUNE DI CATANIA	D62J22000070001	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 6 - CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI	COMUNE DI CATANIA	D62J22000090001	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 6 - CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI	COMUNE DI CATANIA	D62J22000100006	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 6 - CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI	COMUNE DI CATANIA	D62J22000110006	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 6 - CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI	COMUNE DI CATANIA	D62J22000050001	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 6 - CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI	COMUNE DI CATANIA	D62J22000080001	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 6 - CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI	COMUNE DI MASCALUCIA	J64H22000460001	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 6 - CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI	COMUNE DI PEDARA	D75J22000080001	31/12/2027
TOSCANA	FIRENZE	PUI 7 - SPORT E BENESSERE - NEXT RE. GENERATION FIRENZE 2027	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	B95B22000070001	31/12/2027
TOSCANA	FIRENZE	PUI 7 - SPORT E BENESSERE - NEXT RE. GENERATION FIRENZE 2028	COMUNE DI FIGLINE INCISA VAL D'ARNO	F95B22000020006	31/12/2027
TOSCANA	FIRENZE	PUI 7 - SPORT E BENESSERE - NEXT RE. GENERATION FIRENZE 2029	COMUNE DI DICOMANO	I64D22000200006	31/12/2027
TOSCANA	FIRENZE	PUI 7 - SPORT E BENESSERE - NEXT RE. GENERATION FIRENZE 2030	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	I54J22000090001	31/12/2027
TOSCANA	FIRENZE	PUI 7 - SPORT E BENESSERE - NEXT RE. GENERATION FIRENZE 2031	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	G63J22000060001	31/12/2027
TOSCANA	FIRENZE	PUI 8 - NEXT RE. GENERATION FIRENZE 2026 - PROPOSTA 11	COMUNE DI IMPRUNETA	B65J22000030006	31/12/2027
TOSCANA	FIRENZE	PUI 8 - NEXT RE. GENERATION FIRENZE 2026 - PROPOSTA 12	COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA	H42J21000080001	31/12/2027
TOSCANA	FIRENZE	PUI 8 - NEXT RE. GENERATION FIRENZE 2026 - PROPOSTA 2	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE	B37B22000010006	31/12/2027
TOSCANA	FIRENZE	PUI 8 - NEXT RE. GENERATION FIRENZE 2026 - PROPOSTA 5	COMUNE DI LASTRA A SIGNA	F89D22000120006	31/12/2027
TOSCANA	FIRENZE	PUI 8 - NEXT RE. GENERATION FIRENZE 2026 - PROPOSTA 6	COMUNE DI SIGNA	C17B22000050001	31/12/2027
TOSCANA	FIRENZE	PUI 8 - NEXT RE. GENERATION FIRENZE 2026 - PROPOSTA 7	COMUNE DI EMPOLI	C75E22000170001	31/12/2027
TOSCANA	FIRENZE	PUI 8 - NEXT RE. GENERATION FIRENZE 2026 - PROPOSTA 9	COMUNE DI VINCI	J74J22000100006	31/12/2027
LIGURIA	GENOVA	PUI 9 - DA PERIFERIE A NUOVE CENTRALITÀ URBANE: INCLUSIONE SOCIALE NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA	COMUNE DI GENOVA	B32B22000050006	31/12/2027
LIGURIA	GENOVA	PUI 9 - DA PERIFERIE A NUOVE CENTRALITÀ URBANE: INCLUSIONE SOCIALE NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA	COMUNE DI GENOVA	B32F22000130006	31/12/2027
LIGURIA	GENOVA	PUI 9 - DA PERIFERIE A NUOVE CENTRALITÀ URBANE: INCLUSIONE SOCIALE NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA	COMUNE DI GENOVA	B32F22000140006	31/12/2027
LIGURIA	GENOVA	PUI 9 - DA PERIFERIE A NUOVE CENTRALITÀ URBANE: INCLUSIONE SOCIALE NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA	COMUNE DI GENOVA	B37B22000070006	31/12/2027
LIGURIA	GENOVA	PUI 9 - DA PERIFERIE A NUOVE CENTRALITÀ URBANE: INCLUSIONE SOCIALE NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA	CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA	D41B19000560001	31/12/2027
LIGURIA	GENOVA	PUI 9 - DA PERIFERIE A NUOVE CENTRALITÀ URBANE: INCLUSIONE SOCIALE NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA	CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVAEX COMUNE SANT'OLCESE	J61B22001760001	31/12/2027
LOMBARDIA	MILANO	PUI 12 - COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE	COMUNE DI PAULLO	E94E21044280001	31/12/2027
LOMBARDIA	MILANO	PUI 12 - COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE	COMUNE DI RODANO	J77H21009480005	31/12/2027
LOMBARDIA	MILANO	PUI 15 - MICA - MILANO INTEGRATA, CONNESSA E ACCESSIBILE	COMUNE DI MILANO	B45B22000420001	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 20 - UN NUOVO SISTEMA PER LO SPORT E L'INCLUSIONE SOCIALE PER L'AREA INTERNA VESUVIO-NOLANA	COMUNE DI SCISCIANO	B71B21009050006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	G41B22000650001	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI MONREALE	I39J22000370006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI MONREALE	I39J22000380006	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	COMUNE DI ROGHUDI	H77B22000020001	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	COMUNE DI RIACE	F88E22000060006	31/12/2027

Regione	Città Metropolitana	Piano Urbano Integrato	Soggetto Attuatore	CUP	TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE
LAZIO	ROMA	PUI 25 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	F93G22000030001	31/12/2027
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	PUI 3 - RETE METROPOLITANA PER LA CONOSCENZA - LA GRANDE BOLOGNA	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	C17H22001110006	31/12/2027
SARDEGNA	CAGLIARI	PUI 4 - ANELLO SOSTENIBILE PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	COMUNE DI ELMAS	I24H22000010006	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 6 - CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI	COMUNE DI MISTERBIANCO	G55I22000030006	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 1 - IDENTITÀ E COMUNITÀ	COMUNE DI ALTAMURA	J77B22000100001	31/12/2027
LAZIO	ROMA	PUI 24 - POLO DELLA SOLIDARIETÀ CORVALE	ROMA CAPITALE	J88E22000000001	31/12/2027
LAZIO	ROMA	PUI 24 - POLO DELLA SOLIDARIETÀ CORVALE	ROMA CAPITALE	J84I22000010001	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 2 - VERDE METROPOLITANO - PAESAGGIO/FORESTAZIONE/EDUCAZIONE AMBIENTALE/QUALITÀ DELLA VITA/CARBON LOW	COMUNE DI MODUGNO	B32H22003710007	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO	D25B22000030006	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 1 - IDENTITÀ E COMUNITÀ	COMUNE DI NOCI	D75I22000000006	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 6 - CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI	COMUNE DI CATANIA	D61I22000000001	31/12/2027
SICILIA	MESSINA	PUI 11 - AREE ESTESE A VALENZA AMBIENTALE, CULTURALE E TURISTICO-SOCIALE	CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA	B41I22000070006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI CAPACI	C11B22000420006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI CAPACI	C11B22000390006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI CAPACI	C13D22000000006	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 2 - VERDE METROPOLITANO - PAESAGGIO/FORESTAZIONE/EDUCAZIONE AMBIENTALE/QUALITÀ DELLA VITA/CARBON LOW	COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI	F67D22000020006	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 2 - VERDE METROPOLITANO - PAESAGGIO/FORESTAZIONE/EDUCAZIONE AMBIENTALE/QUALITÀ DELLA VITA/CARBON LOW	COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	F81B22001520006	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 6 - CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI	COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO	C45I22000220006	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 6 - CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI	COMUNE DI BRONTE	D74H22000320001	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 1 - IDENTITÀ E COMUNITÀ	COMUNE DI TORITTO	J29D22000130006	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 1 - IDENTITÀ E COMUNITÀ	COMUNE DI PUTIGNANO	D34H22000040006	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	COMUNE DI BOSCONTRECASE	H23D22000050003	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI ALTOFONTE	J44C15000000001	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI TRABIA	C96D11000160006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI MISILMERI	J27H22000380006	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 1 - IDENTITÀ E COMUNITÀ	COMUNE DI PALO DEL COLLE	E97B22000040006	31/12/2027
PUGLIA	BARI	PUI 2 - VERDE METROPOLITANO - PAESAGGIO/FORESTAZIONE/EDUCAZIONE AMBIENTALE/QUALITÀ DELLA VITA/CARBON LOW	COMUNE DI PALO DEL COLLE	E97B22000060006	31/12/2027
SARDEGNA	CAGLIARI	PUI 4 - ANELLO SOSTENIBILE PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	J22H22000000006	31/12/2027
SICILIA	CATANIA	PUI 5 - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE DEI COMUNI DEL CALATINO	COMUNE DI SAN CONO	H49I22000670003	31/12/2027
LOMBARDIA	MILANO	PUI 12 - COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE	COMUNE DI OPERA	B83I22000000001	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 18 - UNA RINNOVATA IDEA DI ABITARE RESILIENTE NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI E DEL GIUGLIANESE: UN PIANO DI RIGENERAZIONE DIFFUSO	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA	F41G22000000003	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 18 - UNA RINNOVATA IDEA DI ABITARE RESILIENTE NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI E DEL GIUGLIANESE: UN PIANO DI RIGENERAZIONE DIFFUSO	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA	F41I22000070003	31/12/2027
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	B10I22000000001	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI PARTINICO	D89I22000550001	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	COMUNE DI PARTINICO	D83D22000190001	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO	D79I22000150006	31/12/2027
SICILIA	PALERMO	PUI 22 - PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI	CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO	D79E22000000006	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	COMUNE DI MONTEBELLO JONICO	G54H22000000001	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	COMUNE DI TAURIANOVA	E63D22000240006	31/12/2027
PIEMONTE	TORINO	PUI 30 - PIÙ - PIANO INTEGRATO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO	COMUNE DI TORINO	C14H22000020006	31/12/2027
PIEMONTE	TORINO	PUI 30 - PIÙ - PIANO INTEGRATO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO	COMUNE DI TORINO	C14H22000040006	31/12/2027
PIEMONTE	TORINO	PUI 30 - PIÙ - PIANO INTEGRATO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO	COMUNE DI TORINO	C12H22000040006	31/12/2027
PIEMONTE	TORINO	PUI 30 - PIÙ - PIANO INTEGRATO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO	COMUNE DI TORINO	C14H22000060006	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	B45I22000670006	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	B41H22000020006	31/12/2027
VENETO	VENEZIA	PUI 31 - PIÙ SPRINT - PIANO INTEGRATO URBANO PER SPORT, RIGENERAZIONE E INCLUSIONE NEL TERRITORIO METROPOLITANO VENEZIANO	COMUNE DI ERACLEA	J53D22000070001	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	B47G22000090007	31/12/2027
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PUI 23 - ASPROMONTE IN CITTÀ - UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	COMUNE DI SAN FERDINANDO	F18E22000000009	31/12/2027

Allegato 2_PUI_Rinunce

Regione	Città Metropolitana	Piano Urbano Integrato	Soggetto Attuatore	CUP	Importo ammesso
LOMBARDIA	MILANO	PUI 13 - CITTÀ METROPOLITANA SPUGNA	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	I48E22000250001	540.455,34 €
LOMBARDIA	MILANO	PUI 13 - CITTÀ METROPOLITANA SPUGNA	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	I48E22000270001	527.912,87 €
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 20 - UN NUOVO SISTEMA PER LO SPORT E L'INCLUSIONE SOCIALE PER L'AREA INTERNA VESUVIO-NOLANA	COMUNE DI SAN VITALIANO	I51B22000340005	1.000.000,00 €
CAMPANIA	NAPOLI	PUI 20 - UN NUOVO SISTEMA PER LO SPORT E L'INCLUSIONE SOCIALE PER L'AREA INTERNA VESUVIO-NOLANA	COMUNE DI SAN VITALIANO	I58I22000200005	1.003.427,04 €

U68-26 - Cloud e cybersicurezza, contributi fino a 20.000 euro per PMI e autonomi

La misura, in regime “de minimis” finanzia il 50% delle spese finanzia diverse tipologie di strumenti e servizi digitali, tra cui firewall e antivirus, servizi cloud per l’archiviazione e il backup, applicativi per la contabilità, il personale, l’organizzazione delle attività e la gestione dei clienti fino a un massimo di 20.000 euro, a fronte di un piano di investimento minimo di 4.000 euro

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito, con il Decreto direttoriale del 4 agosto 2026 , le modalità di accesso al Voucher Cloud & Cybersecurity , il contributo a fondo perduto destinato alle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi .

La misura finanzia il 50% delle spese ammissibili , fino a un massimo di 20.000 euro , a fronte di un piano di investimento minimo di 4.000 euro. Le agevolazioni sono concesse in regime di aiuti «de minimis», ai sensi del Regolamento UE 2023/2832.

La dotazione complessiva è di 150 milioni di euro , di cui circa 71 milioni riservati agli interventi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le scadenze

La procedura per accedere al contributo si articola in due fasi. La precompilazione della domanda sarà possibile dalle ore 12.00 del 20 ottobre 2026 , mentre l’ invio della domanda potrà essere effettuato dalle ore 12.00 del 10 novembre 2026 fino alle ore 12.00 del 20 gennaio 2027 , salvo esaurimento anticipato delle risorse.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso il link che il MIMIT pubblicherà nelle prossime settimane nella sezione dedicata al Sostegno alla domanda di servizi di cloud computing e cyber security .

Le richieste saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda. Il contributo potrà essere erogato, previa rendicontazione, in due quote oppure in un’unica soluzione al termine del piano di investimento.

Chi può beneficiare della misura

Possono accedere al Voucher le PMI e i lavoratori autonomi del settore delle costruzioni che, alla data di presentazione della domanda, dispongano di un contratto di connettività con una velocità minima di download di 30 Mbps .

Per le imprese è inoltre necessario essere attive e regolarmente iscritte al Registro delle imprese, non essere in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali liquidatorie ed essere in regola con gli obblighi assicurativi contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici.

Le spese ammissibili

Il Voucher finanzia diverse tipologie di strumenti e servizi digitali, tra cui firewall e antivirus , servizi cloud per l’archiviazione e il backup, applicativi per la contabilità, il personale, l’organizzazione delle attività e la gestione dei clienti.

Sono inoltre ammesse soluzioni di produttività aziendale in cloud integrate con funzionalità di intelligenza artificiale .

I servizi di configurazione, monitoraggio e supporto collegati alle soluzioni acquistate, con esclusione della formazione, possono essere finanziati entro il limite del 30% del Piano di Spesa .

Un requisito fondamentale è che gli investimenti determinino un miglioramento delle prestazioni tecnologiche rispetto alla situazione di partenza. Non sono quindi finanziabili soluzioni con

prestazioni analoghe a quelle già utilizzate, aggiornamenti che non comportino miglioramenti sostanziali o il semplice aumento delle licenze e delle utenze disponibili. Le spese dovranno essere sostenute dopo la presentazione della domanda e dovranno concludersi entro 12 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo. Gli abbonamenti dovranno invece avere una durata di almeno 24 mesi e l'agevolazione potrà coprire i costi relativi ai primi due anni.

Sono escluse, tra l'altro, le spese per la formazione e per consulenze esclusivamente teoriche, non seguite dall'implementazione delle soluzioni. Non sono inoltre ammesse le spese per l'aggiornamento di prodotti o servizi già in uso, se l'intervento non determina un miglioramento sostanziale, ad esempio attraverso l'introduzione di nuove funzioni di automazione o di intelligenza artificiale.

Le FAQ del MIMIT precisano inoltre che i gestionali ERP e CRM sono agevolabili soltanto se erogati in cloud, mentre l'acquisto di hardware generico, come un server, non rientra tra le spese ammesse.

Come presentare la domanda

La precompilazione della domanda sarà disponibile dalle ore 12.00 del 20 ottobre 2026 .

L'invio potrà essere effettuato dalle ore 12.00 del 10 novembre 2026 alle ore 12.00 del 20 gennaio 2027 , salvo esaurimento anticipato delle risorse.

Per accedere alla procedura sarà necessario utilizzare Spid, Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS) e disporre di una Pec attiva e della firma digitale .

I fornitori delle tecnologie indicate nel Piano di Spesa dovranno essere scelti tra quelli abilitati e presenti nell'apposito elenco ministeriale , previsto dal Decreto MIMIT del 29 luglio 2026 e consultabile sulla piattaforma Invitalia (Elenco fornitori – Voucher Cloud e Cybersecurity).

In fase di predisposizione della domanda sarà inoltre necessario allegare offerte o preventivi di acquisto , completi dei relativi costi e dei codici identificativi previsti dall'elenco dei fornitori.

Dalla documentazione dovrà emergere anche il miglioramento previsto rispetto alle dotazioni tecnologiche già disponibili.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all' Ufficio Transizione Digitale .



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 65 del 6 agosto 2015, recante “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga*”, come integrata dalla Delibera CIPE n. 6 del 1° maggio 2016, recante “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Modifica della delibera CIPE n. 65/2015 (Piano diffusione Banda ultra larga)*”;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 71 del 7 agosto 2017 con la quale, tra l’altro, in attuazione del punto 4.3 della delibera n. 65/2015, vengono assegnati, a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020, 1,3 miliardi di euro al Ministero dello sviluppo economico per interventi a sostegno della domanda;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 29 aprile 2021, n. 9, recante “*Fondo sviluppo e coesione – Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico*”, che ha approvato, in prima istanza, il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 14-20 del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel quale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, sono stati riclassificati gli strumenti di programmazione nella titolarità del Ministero destinatari di assegnazioni di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione del ciclo 2014-2020;

Vista la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, recante “*Fondo sviluppo e coesione – Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione*”, che, ai sensi dell’articolo 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC e disciplina le procedure di riprogrammazione dei PSC;

Visto l’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha definito la dotazione iniziale del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020, stabilendone la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord;

Vista la delibera CIPESS del 29 novembre 2024, n. 78, recante “*Piani sviluppo coesione (PSC): Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); Ministero dell’università e della ricerca (MUR) - Attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e s.m.i. Attuazione delle delibere CIPESS 1 del 2022 e 35 del 2022 e modifica imputazione quota programmatica a favore del*



ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, che dispone il definanziamento degli interventi delle sezioni ordinarie dei PSC dei precitati Ministeri;

Vista la nota informativa (prot. MIMIT n. 26562 del 13 marzo 2025) con la quale l’Autorità Responsabile del PSC MIMIT 14-20 ha informato il Comitato di Sorveglianza del Piano circa la destinazione delle economie accertate nell’ambito dell’Area tematica 02 – “Digitalizzazione” per il finanziamento di interventi di sviluppo tecnologico valutati positivamente dal punto di vista tecnico dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale (CITD) nelle riunioni del 7 agosto 2024 e del 6 luglio 2023 in riferimento alla Strategia italiana per la Banda Ultra Larga 2023-2026;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*», che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il precedente regolamento «*de minimis*» (UE) n. 1407/2013;

Visto il decreto 18 luglio 2025 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 2025, che ha introdotto un incentivo in favore delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi funzionale al sostegno della domanda di servizi di cloud computing e cybersecurity, attraverso il riconoscimento di un contributo ai predetti soggetti per l’acquisizione di servizi innovativi nei precitati ambiti;

Visto, in particolare, l’articolo 7 del precitato decreto che stabilisce che con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero saranno definiti i termini e le modalità di presentazione dell’istanza nonché fornite le ulteriori specificazioni funzionali alla corretta attuazione dell’intervento regolato dal decreto;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 21 novembre 2025, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 2025, che definisce le modalità di formazione dell’elenco, tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, dei soggetti abilitati alla fornitura dei prodotti e servizi agevolabili nell’ambito dell’intervento regolato dal richiamato decreto 18 luglio 2025, nonché dei relativi prodotti e servizi offerti;

Visto l’articolo 2 del richiamato decreto 21 novembre 2025 che demanda ad un successivo provvedimento, in esito alla definizione del richiamato elenco, la definizione delle modalità e dei termini di funzionamento dello sportello destinato alle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi beneficiari delle agevolazioni;

DECRETA

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:



- a) “*decreto 18 luglio 2025*”: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, 18 luglio 2025, di cui al comunicato pubblicato nella GURI n. 286 del 10 dicembre 2025;
- b) “*decreto 21 novembre 2025*”: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, 21 novembre 2025, di cui al comunicato pubblicato nella GURI n. 286 del 10 dicembre 2025;
- c) “*elenco*”: l’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, del *decreto 21 novembre 2025*;
- d) “*lavoratore autonomo*”: la persona fisica esercente attività di arti o professioni la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l’esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- e) “*Ministero*”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
- f) “*PMI*”: le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese in possesso dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
- g) “*Registro Nazionale degli Aiuti*”: il registro, istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti “*de minimis*” e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;
- h) “*regolamento de minimis*”: regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 dicembre 2023;
- i) “*Invitalia*”: l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti S.p.A.;
- j) “*Infratel Italia*”: Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A..

Art. 2.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del *decreto 18 luglio 2025* e dell’articolo 2, comma 2, del *decreto 21 novembre 2025*, le modalità e i termini di funzionamento dello sportello destinato alle PMI e ai lavoratori autonomi funzionale all’accesso alle agevolazioni previste dal *decreto 18 luglio 2025*, volte a sostenere la domanda di servizi di cloud computing e cyber security, attraverso l’acquisto dei prodotti e servizi ricompresi nell’*elenco*.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del *decreto 18 luglio 2025*, all’attuazione dello sportello di cui al presente provvedimento sono destinate risorse pari ad euro 150.000.000,00 (*centocinquanta*



milioni/00), a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al periodo di programmazione 2014-2020, al lordo dei compensi spettanti a *Invitalia* e *Infratel Italia* per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui all'articolo 3 del *decreto 21 novembre 2025*.

3. Una quota pari a euro 71.065.813,34 delle risorse di cui al comma 2 è riservata per la realizzazione dei piani di spesa realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di assicurare il contributo del Piano Sviluppo e Coesione del *Ministero* al rispetto della chiave di riparto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai fini dell'accesso alla riserva di cui al presente comma, è presa in considerazione l'ubicazione dell'unità locale ove il piano di spesa esplica in via prevalente i propri effetti, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b), del presente decreto.

4. Le risorse di cui al comma 2 possono essere incrementate da successive ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie, anche di provenienza unionale.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del *decreto 18 luglio 2025*, possono accedere alle agevolazioni le *PMI* e i *lavoratori autonomi* operanti sull'intero territorio nazionale che, all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto, dispongono di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono accedere alle agevolazioni tutte le *PMI*, indipendentemente dalla forma giuridica e organizzativa, e tutti i *lavoratori autonomi*, indipendentemente dal ruolo e dall'attività esercitata, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del *decreto 18 luglio 2025*.

3. Possono presentare domanda di agevolazione anche i soggetti iscritti nell'*elenco*, a condizione che gli stessi rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 4 del *decreto 18 luglio 2025* e che i servizi e/o prodotti richiesti alle agevolazioni siano acquisiti da fornitori diversi dal richiedente e ricompresi nel predetto *elenco*.

Art. 4.

(Piani di spesa ammissibili e modalità di acquisto dei prodotti e servizi agevolabili)

1. Ai fini dell'ammissibilità, i piani di spesa devono prevedere l'acquisto, con le modalità di cui al successivo comma 4, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione della *PMI* o del *lavoratore autonomo* e/o soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso, al fine di promuovere lo sviluppo e l'adozione di servizi applicativi digitali innovativi.



2. I piani di spesa di cui al comma 1 devono prevedere l'acquisizione di uno o più prodotti e servizi di cloud computing e cyber security forniti dai soggetti presenti nell'*elenco*, reso disponibile nell'area dedicata alla misura del portale del *Ministero*. Come previsto dall'articolo 5, comma 1, del *decreto 21 novembre 2025*, nell'*elenco* sono ricompresi:

- a) soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IDS/IPS);
- b) soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
- c) servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS); database;
- d) servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX). Rientrano tra i servizi di cui alla presente lettera anche i sistemi per erogare la formazione, fatta eccezione per le spese afferenti ai contenuti formativi;
- e) servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, ivi inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione delle *PMI* e *lavoratori autonomi* beneficiari del contributo. I servizi di cui alla presente lettera sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati dal presente comma, in quanto intesi come servizi accessori funzionali a promuovere le finalità di transizione digitale e sviluppo di soluzioni tecnologiche individuate dal *decreto 18 luglio 2025*.

3. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese connesse all'acquisizione di uno o più prodotti e/o servizi aventi prestazioni analoghe a quelle dei prodotti e/o servizi già in uso dei soggetti beneficiari. Sono da ritenersi, altresì, escluse le spese sostenute per effettuare un aggiornamento di versione di un servizio o prodotto già in uso qualora non realizzi contestualmente un miglioramento sostanziale rispetto alla soluzione in uso, ad esempio attraverso l'introduzione di nuove funzioni di automazione o di intelligenza artificiale. Sono altresì escluse le spese connesse all'estensione di una licenza già in possesso o all'aumento del numero di postazioni licenziate o di utenze del soggetto proponente.

4. In conformità con quanto disposto dall'articolo 5 del *decreto 21 novembre 2025* e dagli articoli 5 e 8 del *decreto 18 luglio 2025*, l'acquisizione dei prodotti e/o servizi agevolabili, può avvenire



tramite le modalità di seguito indicate, applicabili per qualsiasi soluzione, prodotto o servizio ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, del *decreto 21 novembre 2025*:

- a) acquisto diretto di uno o più servizi e/o prodotti. In tale fattispecie è previsto il pagamento diretto di uno o più prodotti e/o servizi agevolabili, anche attraverso fatture di acconto, purché successive alla presentazione della domanda. I predetti acquisti possono risultare associati anche a servizi durevoli nel tempo e, in tale caso, con qualsiasi termine di validità. Le spese di cui alla presente lettera devono essere sostenute entro 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto; entro il medesimo termine devono intervenire i relativi pagamenti. Diversamente da quanto previsto alla successiva lettera b), tale modalità non prevede, pertanto, che siano effettuati dei pagamenti ricorrenti a fronte della corresponsione di canoni;
- b) sottoscrizione di un abbonamento, della durata di almeno 24 mesi. La sottoscrizione di un abbonamento prevede un pagamento periodico per la fruizione di un servizio di durata determinata, comunque non inferiore a 24 mesi, a fronte della corresponsione di canoni di abbonamento. Le spese ammissibili corrispondono all'importo dei canoni ricadenti nel predetto periodo di 24 mesi. Nel caso di abbonamenti aventi durata superiore a 24 mesi, i canoni ricadenti oltre il predetto periodo di 24 mesi non rientrano tra le spese ammissibili;
- c) adottando una combinazione delle modalità di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

5. I piani di spesa di cui al comma 1 devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 5, comma 1. A tal fine, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione; nel caso di sottoscrizione di abbonamenti per la fruizione dei servizi, l'abbonamento deve essere sottoscritto successivamente alla presentazione della domanda e, comunque, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Entro 60 giorni decorrenti dalla medesima data, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere attraverso la procedura informatica di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto, pena la decadenza dalle agevolazioni, apposita comunicazione di avvenuta sottoscrizione dell'abbonamento, redatta secondo il modello reso disponibile nell'area dedicata alla misura del portale del *Ministero*.

6. I piani di cui al comma 1 devono prevedere spese ammissibili di importo non inferiore a euro 4.000,00 (*quattromila/00*). Le agevolazioni concedibili, che assumono la forma del contributo a fondo perduto, sono pari al 50% (*cinquanta percento*) delle spese ammissibili e non possono eccedere l'importo di euro 20.000,00 (*ventimila/00*).



Art. 5.

(Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni)

1. Le domande di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2 del *decreto 18 luglio 2025*, devono essere redatte in lingua italiana e presentate dal soggetto richiedente, ovvero da altro soggetto al quale è stata conferita la delega per la compilazione con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del *Ministero* (www.mimit.gov.it), pena l'invalidità e l'irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno **10 novembre 2026** e fino alle ore 12.00 del **giorno 20 gennaio 2027**, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. L'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2026. In tale fase, il soggetto richiedente può svolgere le seguenti attività:

a.1) accesso alla procedura informatica tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica;

a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati; è necessario indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, il cui possesso è obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di agevolazioni;

a.3) generazione del modulo di domanda in formato "pdf" immutabile, contenente le informazioni e i dati forniti e apposizione della firma digitale;

a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per la presentazione della stessa;

b) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027. In tale fase, sono previste le seguenti attività:

b.1) accesso del soggetto richiedente alla procedura informatica;

b.2) inserimento, da parte del soggetto richiedente e ai fini della formale presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, del "codice di predisposizione domanda" di cui alla lettera a), numero 4);

b.3) rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "pdf" immutabile, da parte della procedura informatica. All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti è rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.



3. La domanda di agevolazione di cui al comma 1, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni, pena l'irricevibilità della stessa:

- a) dati anagrafici del soggetto richiedente e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- b) ubicazione dell'unità locale ove il piano di spesa esplica prevalentemente i propri effetti, fermo restando che il piano di spesa può riguardare più unità locali;
- c) dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del *decreto 18 luglio 2025*, ivi compresa la disponibilità di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps;
- d) dichiarazione sull'effettivo stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi e/o prodotti di cloud computing e cyber security e sul miglioramento previsto attraverso l'acquisizione dei servizi e/o prodotti di cui alla successiva lettera e), con evidenza delle nuove soluzioni tecnologiche acquisite e/o delle soluzioni più avanzate prescelte rispetto a quelle già in uso;
- e) indicazione dei servizi e/o prodotti prescelti, con specifica dei codici identificativi attribuiti ad ognuna delle tipologie di servizi/prodotti tra quelli risultanti dall'*elenco*, nonché della modalità di acquisizione prescelta tra quelle di cui all'articolo 4, comma 4 del presente decreto;
- f) indicazione del nome dei fornitori dei servizi e/o prodotti di cui alla lettera d), che devono necessariamente essere ricompresi nell'*elenco*;
- g) durata prevista per la realizzazione del piano di spesa qualora lo stesso sia realizzato unicamente mediante l'acquisto diretto di uno o più servizi e/o prodotti, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettere b) e c) del presente decreto, la durata prevista dell'abbonamento, che non può in ogni caso essere inferiore a ventiquattro mesi. Le tempistiche realizzative dei piani di spesa ovvero della sottoscrizione dell'abbonamento devono, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dall'articolo 5, comma 3, del *decreto 18 luglio 2025*;
- h) importo delle spese ammissibili e del contributo richiesto;
- i) dichiarazione circa l'intervenuto adempimento all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. Unitamente alla domanda di agevolazione devono essere trasmesse:

- a) le offerte per l'acquisto dei servizi e/o prodotti di cui al comma 3, lettera e), con l'indicazione delle relative voci di costo. Le offerte devono:
 - riportare i codici identificativi attribuiti ai prodotti/servizi dall'*elenco*;
 - contenere una descrizione dello stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi di cloud computing e cyber security e l'upgrade garantito attraverso



i servizi e/o prodotti ricompresi nell'offerta stessa ovvero, in caso di nuovo prodotto/servizio, che lo stesso non è nella disponibilità del soggetto richiedente;

b) l'ulteriore eventuale documentazione indicata nell'area dedicata alla misura del portale.

5. Il *Ministero* provvede, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello di cui al comma 1, a rendere disponibile nell'area dedicata alla misura del portale del *Ministero* stesso, lo schema della domanda e della documentazione da allegare alla stessa, unitamente alle informazioni necessarie alla presentazione della domanda medesima.

6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del *decreto 18 luglio 2025*, ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione.

7. Qualora le domande di agevolazione presentate esauriscano le risorse disponibili prima del termine finale di cui al comma 1, il *Ministero* procede a comunicare tempestivamente l'intervenuto esaurimento delle predette risorse e alla conseguente chiusura dello sportello. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del *decreto 18 luglio 2025* le istanze presentate nelle more della chiusura dello sportello agevolativo che risultano prive di copertura finanziaria sono sospese fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle verifiche in corso. In mancanza di ulteriori risorse disponibili a copertura, tali istanze si considerano decadute e a tal fine è inviata specifica comunicazione, anche cumulativa.

Art. 6.

(Valutazione istruttoria delle istanze e concessione delle agevolazioni)

1. Il *Ministero*, con il supporto di *Invitalia*, procede all'istruttoria delle domande di agevolazione secondo quanto previsto dall'articolo 8 del *decreto 18 luglio 2025*, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze:

- a) verificando la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa;
- b) accertando il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal *decreto 18 luglio 2025*;
- c) accertando la presenza dei fornitori prescelti nell'*elenco*;
- d) accertando la presenza dei servizi e/o prodotti ammessi nel medesimo *elenco* e la loro corrispondenza nel piano di spesa elaborato dal soggetto proponente.

2. Le verifiche istruttorie di cui al comma 1 sono espletate entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, fatti salvi i maggiori termini nelle ipotesi di cui all'articolo 8, commi 2 e 3 del *decreto 18 luglio 2025*, ovvero dalla data di comunicazione della sopravvenuta disponibilità di risorse finanziarie ai soggetti richiedenti.

3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 1, espletati gli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali sul *Registro Nazionale degli Aiuti*, il *Ministero*, con il supporto di *Invitalia*, adotta i provvedimenti, anche cumulativi, di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 3 del *decreto 18 luglio 2025*.



4. Per i programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, ovvero qualora, tramite il *Registro Nazionale degli Aiuti*, venga accertato il superamento, da parte delle imprese richiedenti, del massimale di aiuti previsto dal *regolamento de minimis*, il *Ministero* provvede a comunicare all'impresa i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7.

(Erogazione delle agevolazioni)

1. La richiesta di erogazione dei contributi concessi, redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile dal *Ministero* nell'area del portale dedicata alla misura, deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso la procedura informatica di cui all'articolo 5, unitamente alla documentazione indicata al successivo comma 4. Nella richiesta di erogazione il soggetto beneficiario è tenuto a descrivere l'investimento realizzato nonché eventuali variazioni dello stesso, fermo restando quanto riportato all'articolo 8, rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda di accesso.

2. Le agevolazioni sono erogate su richiesta dei beneficiari in due quote, ovvero in una unica quota ad avvenuta ultimazione del piano di spesa, ai sensi dell'articolo 9 del *decreto 18 luglio 2025*, fermo restando che l'erogazione potrà essere richiesta non prima di 3 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto.

3. L'erogazione della prima quota di agevolazione può essere richiesta solo a seguito dell'avvenuto sostenimento di almeno il 50% (*cinquanta per cento*) del piano di spesa ammesso. L'erogazione della seconda e ultima quota, pari all'importo del contributo concesso residuo, può essere richiesta, presentando la documentazione completa dell'intera spesa sostenuta per la realizzazione del piano, a seguito dell'ultimazione del piano di spesa medesimo. La richiesta di erogazione della seconda e ultima quota, ovvero la richiesta di erogazione in una unica quota, deve essere in ogni caso presentata entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'ultimazione del programma di spesa.

4. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, unitamente alla richiesta di cui al comma 1:

- a) la documentazione di spesa consistente nei titoli di spesa relativi ai servizi oggetto di agevolazione e nella documentazione che ne attesta l'avvenuto pagamento. I titoli di spesa devono riportare:
 - i. il CUP nell'apposito campo, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
 - ii. il codice identificativo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), attribuito al singolo servizio e/o prodotto agevolato;



- b) copia del contratto attestante la disponibilità di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps;
- c) in caso di sottoscrizione di un abbonamento, copia del contratto sottoscritto con il fornitore;
- d) l'ulteriore eventuale documentazione indicata nella richiesta di cui al comma 1.

5. Il *Ministero*, con il supporto di *Invitalia* e *Infratel*, espleta le verifiche di cui all'articolo 9, comma 4 del *decreto 18 luglio 2025* entro 60 giorni dalla presentazione delle istanze di cui al comma 1 e, in caso di esito positivo, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario nella predetta istanza. Rientra, tra l'altro, nelle predette verifiche:

- a) l'accertamento della regolarità della documentazione trasmessa;
- b) l'accertamento della corrispondenza della stessa documentazione con quanto dichiarato dal soggetto richiedente in sede di domanda ovvero la coerenza delle variazioni progettuali adottate rispetto alle finalità dell'intervento. In tale fase, con il supporto di *Infratel*, è verificata, su un campione delle richieste pervenute, la validità dei presupposti tecnici posti a base della concessione delle agevolazioni attraverso la verifica della disponibilità di un servizio di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps e delle caratteristiche del piano di spesa presentato, che deve comprendere soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione del soggetto beneficiario e/o soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso;
- c) l'accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, ivi compresa l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, in relazione alle imprese, la vigenza e la regolarità contributiva tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- d) l'accertamento della sussistenza dell'adempimento all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- e) la determinazione delle agevolazioni erogabili sulla base delle spese rendicontate e ritenute ammissibili.

6. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 5 diano esito negativo, il *Ministero* richiede al soggetto beneficiario le integrazioni necessarie. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione ovvero la revoca parziale o totale delle agevolazioni.



Art. 8.

(Variazioni)

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a comunicare tempestivamente attraverso la procedura informatica di cui all'articolo 5 del presente decreto:

- a) eventuali variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività;
- b) l'eventuale recesso anticipato dall'abbonamento oggetto delle agevolazioni, ove previsto;
- c) l'eventuale variazione del fornitore dell'abbonamento oggetto delle agevolazioni, ove previsto.

2. Il *Ministero*, con il supporto di *Invitalia*, procede, ai fini del mantenimento delle agevolazioni concesse, alla valutazione della variazione comunicata, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del *decreto 18 luglio 2025*, le variazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), determinano l'interruzione della fruizione dell'agevolazione da parte del soggetto beneficiario a decorrere dalla data di recesso dall'abbonamento o di variazione del fornitore e la perdita del diritto di beneficiare dell'eventuale contributo residuo connesso all'abbonamento medesimo. Non rientra nella fattispecie di cui al comma 1, lettera c), la variazione del fornitore conseguente ad operazioni societarie che hanno coinvolto il fornitore prescelto.

3. Variazioni dell'articolazione delle spese in programma ovvero, nei casi diversi dall'abbonamento, del fornitore indicato in sede di domanda sono comunicate dal soggetto beneficiario in sede di richiesta di erogazione delle agevolazioni e in tale sede valutate dal *Ministero*, con il supporto di *Invitalia* e *Infratel*, nell'ambito delle attività disciplinate all'articolo 7 del presente decreto.

4. Non è consentita, rispetto a quanto indicato in sede di presentazione della domanda, la modifica del sistema di acquisizione dei prodotti e servizi da acquisto diretto ad abbonamento e viceversa.

Art. 9.

(Controlli)

1. Fatte salve le verifiche previste ai fini dell'accesso e dell'erogazione delle agevolazioni, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è verificata, a campione, da parte del *Ministero* in ogni fase del procedimento, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo decreto.



Art. 10.

(Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, dal *Ministero* al ricorrere delle condizioni individuate dall'articolo 12 del *decreto 18 luglio 2025* e dagli articoli 4, comma 5, e 7, comma 6, del presente provvedimento.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal *decreto 18 luglio 2025* e dal *decreto 21 novembre 2025*.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato 1, è riportato l'elenco degli oneri informativi per le *PMI* e i *lavoratori autonomi*.

3. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente provvedimento sono tenute in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito internet del *Ministero* e di *Invitalia*.

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero «www.mimit.gov.it». Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it. Dell'adozione del presente provvedimento è dato, altresì, avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Bronzino)

DIV. IX/ADA
Siglato
Dirigente Divisione IX – Alessandra De Angelis



U69-26 - RENTRI: disponibili le indicazioni da seguire in caso di anomalie nell'utilizzo del portale per la gestione dell'xFIR

Il MASE ha definito la modalità di gestione FIR in formato digitale nei casi di malfunzionamento temporaneo dei servizi RENTRI

In vista dell'approssimarsi dell'entrata in vigore dell'obbligo del FIR digitale ,prevista per il prossimo 16 settembre, il MASE ha approvato le modalità operative da adottare in caso di "degrado temporaneo" dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR in formato digitale (D.D. n. 254 del 9 settembre 2026).

Si tratta di una fattispecie intermedia in cui una o più funzionalità a supporto del FIR digitale risultano degradate , limitate o non pienamente operative , così da impedire la continuità delle attività senza configurare una vera e propria mancanza di disponibilità.

Si evidenzia che si tratta di una condizione distinta rispetto alla grave indisponibilità dei servizi già regolata dai decreti direttoriali n. 319 del 30 ottobre 2025 e n. 25 del 5 febbraio 2026 (vedasi notizia U20-26 di ANCE FVG Informa n°7/2026).

Le misure costituiscono una deroga limitata al singolo formulario e alla durata del degrado e si riferiscono alle seguenti situazioni:

- l'impossibilità di emettere il FIR digitale ;
- l'impossibilità di integrare il FIR durante il trasporto ;
- l'impossibilità di integrare il FIR in fase di accettazione da parte del destinatario .

In questi casi, il Decreto ammette la possibilità per l'operatore di passare al formato cartaceo o alla stampa del FIR digitale , sottoscritta con data e firma autografa e con l'apposita dicitura nel campo annotazioni dall'Allegato 1 (" FIR emesso/gestito in modalità cartacea ai sensi dell'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 "). A tal fine, il decreto suggerisce di dotarsi anticipatamente di un quantitativo di FIR cartacei bianchi vidimati così da poter fare fronte con tempestività a eventuali episodi di degrado.

Per i formulari gestiti in modalità emergenziale non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati al RENTRI ; tuttavia:

- il trasportatore deve comunicare il cambio di formato al produttore o detentore (tramite i servizi del Registro), successivamente alla cessazione del degrado e comunque tempestivamente;
- l'operatore , a conclusione della procedura, deve compilare e sottoscrivere la dichiarazione (all'Allegato 1) e trasmetterla via PEC (rentri@pec.it) entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del malfunzionamento, dando evidenza dell'anomalia (il Decreto chiarisce le modalità con cui si documenta il degrado, alle quali si rimanda per maggiore approfondimento).

È inoltre prescritto che, in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale , l'operatore deve poter riprodurre in qualunque momento la dichiarazione e le evidenze allegate , verificandone la corrispondenza con il FIR cartaceo emesso.

LL.PP.27-26 - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge "Infrastrutture"

In Gazzetta Ufficiale la legge 7 agosto 2026 n. 152 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché' ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 192 del 20 agosto 2026 è stata pubblicata la legge 7 agosto 2026, n. 152, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, avente ad oggetto l'emanazione di disposizioni urgenti per gli interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché di ulteriori disposizioni finanziarie urgenti .

La legge di conversione è entrata in vigore il 21 agosto 2026.

Si conferma che la disposizione di particolare interesse per il settore dei lavori pubblici è contenuta nell'articolo 1- bis , il quale interviene sulla disciplina del recupero dell'anticipazione prevista dall'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici , introducendo la facoltà di sospensione temporanea, al fine di fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell'area del Medio Oriente .

Di seguito il link per accedere al commento predisposto dalla Direzione Legislazione Opere Pubbliche. (DI Infrastrutture: approvata in Senato la previsione relativa alla sospensione temporanea del recupero dell'anticipazione nei contratti di lavori pubblici – ANCE)

Di seguito anche il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 giugno 2026, n. 107

Testo del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 26 giugno 2026), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2026, n. 152 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1) recante: «Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.». (26A04179)

(GU n.192 del 20-8-2026)

Vigente al: 20-8-2026

Capo I

Disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali

((1. Alla Legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni)):

a) **((all'articolo 9-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:))**

«2-bis. ((Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza annuale entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e completi, riguardanti il materiale rotabile, compreso il relativo stato di manutenzione, nella propria disponibilit  per l'esercizio dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una relazione annuale sulla consistenza del materiale rotabile e del relativo stato di

manutenzione, ivi compreso quello qualificabile come infrastruttura essenziale, nella disponibilit  delle amministrazioni competenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione i predetti dati e la relazione annuale, in fase di prima applicazione almeno tre mesi prima e successivamente almeno dodici mesi prima dell'indizione della procedura di cui al comma 2, al fine di consentire ai potenziali concorrenti un'adeguata valutazione tecnico-economica propedeutica alla formulazione dell'offerta e di garantire l'effettiva parit  di trattamento»));

b) ((dopo l'articolo 9-ter e' inserito il seguente:))

«Art. 9-quater (Condizioni non discriminatorie di accesso al materiale rotabile). - ((1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile il materiale rotabile di propriet  dello Stato all'operatore entrante selezionato in base alla procedura di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis, garantendo condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie.))

1-bis. ((All'articolo 1, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dopo le parole: «promozione del trasporto multimodale,» sono inserite le seguenti: «specificamente calibrate sulla base della ricognizione dei fabbisogni logistici del settore industriale e della rete dei poli logistici, al fine di favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, nonche'»..))

2. All'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, relativo alla proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, le parole: « 3 agosto 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 agosto 2028 » e le parole: « 10 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 dicembre 2028 ».

2-bis. ((Al fine di consentire la realizzazione del progetto di fattibilit  tecnica ed economica e del progetto esecutivo di nuove opere viarie di collegamento tra le aree urbanizzate nell'ambito del territorio comunale, e' assegnato al comune di Serravalle Scrivia un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 800.000 euro per l'anno 2027, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2027. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2026 e a 800.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))

2-ter. ((Al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Brescia, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))

2-quater. ((All'articolo 1, comma 474, secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «ANAS Spa» sono inserite le seguenti: «, di societ  controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dalle regioni»..))

2-quinqies. ((Al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:))

a) ((all'allegato 2-bis sono aggiunte, infine, le seguenti voci:

«Lombardia - S.S. 42 "del Tonale e della Mendola" - Estensione

della variante nei territori dei comuni di Casazza e Spinone al Lago, in continuit  funzionale e progettuale con il progetto di fattibilit  tecnico-economica relativo ai lotti 1 e 2 nei comuni di Trescore Balneario ed Entratico, mediante ipotesi di articolazione nei lotti 3 e 4: Lotto 3- Comune di Casazza, tratto Entratico-Casazza; Lotto 4- Comune di Spinone al Lago, tratto Casazza-Spinone al Lago.

Lombardia- S.S. 469 "Sebina Occidentale" - Realizzazione della nuova derivante alla S.S. 469 da Capriolo a Paratico e Sarnico, nell'ambito del completamento della riqualificazione della Sebina Occidentale.

Lombardia- S.S. 671 "della Val Seriana" - Realizzazione variante all'abitato di Ponte Nossa nell'ambito del completamento della gestione ed efficientamento del traffico urbano»;

b) ((all'allegato 4 e' aggiunta, in fine, la seguente voce:

«Lombardia- Linea Milano-Venezia. Tratta Pioltello-Treviglio. Scavalco PM-Bivio Adda- J84J23000100008»..))

3. Al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione e' autorizzata la spesa complessiva di 50,2 milioni di euro, in ragione di 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11 milioni di euro per l'anno 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028, di 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e di 22,8 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:

a) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e a 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3-bis. ((All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «entro il 30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2026 »..))

3-ter. ((Ai fini della realizzazione, su iniziativa di soggetti privati, di un impianto raccordato strumentale alla connessione ferroviaria del polo industriale di Gazoldo degli Ippoliti e del relativo binario di allaccio alla rete ferroviaria nazionale, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti territoriali interessati in ordine alla localizzazione dell'opera ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilita' e indifferibilit  delle opere nonche' l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

3-quater. L'impianto raccordato, il binario di allaccio e le ulteriori opere realizzate restano di proprieta' del soggetto privato di cui al comma 3-ter. Gli oneri relativi alla progettazione delle opere, all'acquisizione delle aree, alle procedure espropriative nonche' alla realizzazione, alla gestione, all'esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere medesime e ogni altro onere connesso alla realizzazione e all'utilizzo dell'infrastruttura sono integralmente a carico del soggetto privato di cui al medesimo comma)) 3-ter.

Art. 1 bis

Sospensione temporanea del recupero dell'anticipazione nei contratti

((1. Per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell'area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti sono autorizzate a sospendere, su richiesta dell'appaltatore, il recupero dell'anticipazione di cui all'articolo 125 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.))

2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Art. 2

Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare

1. La realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare è affidata alla società Sogin S.p.A.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è autorizzato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa presentazione da parte della società Sogin S.p.A. del relativo piano delle attività comprensivo del cronoprogramma procedurale e di spesa.

3. *((ALL'attuazione))* del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziato per il finanziamento degli oneri nucleari di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

Art. 2 bis

Disposizioni urgenti per il rimpatrio delle materie nucleari fissili del convertitore «Enriched URAnium CONverter Source - EURACOS» detenuto dall'università degli studi di Pavia

((1. La realizzazione delle attività finalizzate al rimpatrio negli Stati Uniti d'America delle materie nucleari fissili speciali del convertitore «Enriched URAnium CONverter Source - EURACOS», detenuto dall'università degli studi di Pavia e depositato presso il Laboratorio energia nucleare applicata, è affidata alla società Sogin S.p.A.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, per quanto di competenza dello Stato italiano, è autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'università e della ricerca e acquisito il parere dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, previa presentazione, da parte della società Sogin S.p.A., di un apposito piano attuativo e dei relativi impegni finanziari.

3. Allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziato per il finanziamento degli oneri nucleari, di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.))

Art. 3

Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica

1. In ragione della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione dell'intervento *((relativo all'impianto per la produzione di acciaio a basso contenuto di carbonio di cui all'articolo*

1, comma 1))-quater, ((*periodi dal sesto al decimo, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5*)), le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per finalita' di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ((*convertito, con modificazioni*)), dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quadro della ((*normativa dell'Unione europea*)) in materia di aiuti di Stato e fermi ((*restando*)) gli effetti gia' scontati sui saldi di finanza pubblica.

Art. 4

Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico

1. Al fine di consentire la realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive sul piano della riqualificazione energetica, della sostenibilita' ambientale e dell'innovazione digitale, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2026».

1-bis. ((*Ai fini del mantenimento degli obiettivi conseguiti e gia' rendicontati all'Unione europea nell'ambito della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, Investimento 4.2.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e nel limite delle risorse assegnate al medesimo investimento, il Ministero del turismo e' autorizzato a svolgere gli adempimenti istruttori necessari per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese beneficiarie anche successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.*))

1-ter. ((*E' autorizzata la spesa complessiva di 2,5 milioni di euro, in ragione di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, per la concessione di un contributo al comune di Tropea finalizzato alla realizzazione di un ascensore destinato al collegamento tra il centro storico e il lungomare, anche al fine di sostenere la valorizzazione turistica delle aree interessate, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2028. In caso di revoca ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*))

Art. 5

Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici

1. Al fine di garantire, in condizioni di contingente criticita' del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti, nonche' la resilienza funzionale di infrastrutture strategiche, per gli impianti che continuano a operare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2026,

71, e' nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito Commissario straordinario di Governo, scelto tra soggetti di elevata qualificazione ed esperienza nel coordinamento di amministrazioni pubbliche e nella gestione di procedimenti amministrativi complessi o di situazioni emergenziali ovvero tra professori universitari o esperti di comprovata e qualificata esperienza nel settore energetico e nella progettazione, realizzazione o gestione di infrastrutture strategiche. Il Commissario straordinario ha la facolta' di avvalersi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ogni altra amministrazione centrale e territoriale competente, nonche' di societa' a controllo pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L'incarico del Commissario straordinario e' di durata pari a nove mesi dalla data di efficacia del decreto di nomina.

2. Dalla data di efficacia del decreto di nomina, il Commissario straordinario subentra, senza soluzione di continuita', in ogni procedimento amministrativo, comunque denominato, relativo agli impianti di cui al comma 1, gia' avviato alla medesima data. I procedimenti oggetto di subentro ai sensi del primo periodo confluiscono in un procedimento unico, da concludersi entro il termine di duecento giorni dalla data di subentro. Entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma, il Commissario straordinario rilascia un provvedimento autorizzatorio unico, che tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, degli atti di assenso di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonche' di ogni altro parere, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, necessario, ivi comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **((e le autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo III-bis della medesima parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006))**. Restano fermi i pareri, i nulla osta o gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente gia' rilasciati alla data di subentro ai sensi del primo periodo, fatti salvi i poteri di revoca, annullamento d'ufficio o riesame nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario opera con i poteri e secondo le modalita' di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 50 del 2022, anche in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea. Si applica l'articolo 5, commi 1, primo periodo, 4, 9, 10, 11, 11-bis, 12 e 13, del decreto-legge n. 50 del 2022. Fermo **((restando))** il rispetto del termine di durata massima del procedimento unico ai sensi del secondo periodo del presente comma, per le valutazioni ambientali relative agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 25, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Ciascuna amministrazione interessata dal subentro di cui al comma 2 trasmette al Commissario straordinario, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla richiesta, ogni documentazione relativa ai procedimenti di competenza e assicura ogni forma di collaborazione necessaria al tempestivo esercizio delle funzioni commissariali.

Art. 6

Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica

1. Al fine di **((sostenere))** le attivita' di realizzazione delle

comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l'anno 2026. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

2. *((Al fine di sostenere le attività agricole durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per il medesimo periodo di cui al comma 1 del presente articolo))*, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito *((di almeno 181 giornate))* di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della predetta legge n. 457 del 1972. In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto medesimo. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 7

Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

1. Tenuto conto delle competenze maturate nell'attuazione di programmi complessi, la società *((«Giubileo 2025»))*, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prosegue, fermo restando quanto previsto dal comma 2 *((del presente articolo))*, le proprie attività quale soggetto attuatore, centrale di committenza e di committenza ausiliaria, nonché struttura operativa di supporto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione e gestione di programmi e interventi relativi a opere pubbliche infrastrutturali, di riqualificazione e valorizzazione di siti anche di interesse storico, artistico ed archeologico, nonché per la realizzazione e gestione di opere, infrastrutture e servizi connessi a grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale. Ai fini di quanto previsto dal presente comma sono adeguati i decreti attuativi delle disposizioni richiamate al suddetto comma e lo

2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, la societa' (*«Giubileo 2025»*) destina, per il triennio 2026-2028, alle proprie esigenze di funzionamento una quota complessiva pari a 14 milioni di euro delle risorse disponibili iscritte nel proprio bilancio. Alla compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7 bis

Progettazione e autorizzazione degli interventi necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio dell'Acquedotto della Romagna

1. (*Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e' autorizzato, in via straordinaria e urgente, a procedere, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale, alla progettazione e all'autorizzazione degli interventi necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio dell'Acquedotto della Romagna attraverso il prolungamento della galleria di gronda a servizio della diga di Ridracoli fino al fiume Rabbi e attraverso la rifunzionalizzazione della capacita' di invaso del lago di Quarto, al fine di mitigare i gravi effetti dei cambiamenti climatici sul livello di servizio dell'approvvigionamento idropotabile. Gli interventi di cui al presente articolo rivestono carattere emergenziale e di rilevanza strategica per la sicurezza idrica del territorio. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario stipula con l'ente di governo dell'ambito competente e con il gestore unico delle fonti idropotabili della Romagna un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il coordinamento delle modalita' di attuazione delle opere finanziate, approvate dal consiglio d'ambito nel programma degli interventi del piano operativo degli interventi (POI) 2024-2029 e riconosciute ai sensi del metodo tariffario idrico vigente e nei limiti delle risorse ivi previste.*)

Art. 7 ter

Disposizioni urgenti per la realizzazione del nuovo policlinico universitario Umberto I di Roma

1. (*All'articolo 3-quater del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*)

«1-bis. (Il trasferimento di cui al comma 1, primo periodo, e' funzionale alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana a carattere strategico. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente pro tempore della regione Lazio e' nominato Commissario straordinario, con il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per l'approvazione del progetto, anche ai fini delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, per la localizzazione del medesimo nonche' per la realizzazione del nuovo "Policlinico Umberto I". Il Commissario straordinario resta in carica fino al completamento degli interventi di cui al primo periodo del presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2030.)

1-ter. (Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario puo' provvedere mediante ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle

2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il Commissario straordinario invia ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute una relazione sulle attività commissariali e sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi in corso di realizzazione.))

1-quater. ((Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 1-ter, gli atti amministrativi necessari alla localizzazione e all'approvazione dei progetti nonché alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis sono adottati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma di interventi e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario, all'esito di apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo Commissario straordinario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-quinquies della citata legge n. 241 del 1990, per il caso di determinazione positiva della conferenza, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un'amministrazione pubblica che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento, il Commissario straordinario, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.))

1-quinquies. ((Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1-quater sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati. L'autorizzazione unica ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione degli interventi, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, producendo altresì gli effetti di cui all'articolo 38, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.))

1-sexies. ((Fermo restando quanto previsto dai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, per le procedure di gara relative alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis si applicano le seguenti disposizioni)):

a) ((è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;))

b) *((e' autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipulazione contrattuale, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipulazione del contratto, con applicazione degli articoli 50, comma 6, e 99, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei casi di mancata stipulazione ovvero di accertamento dell'assenza dei requisiti;))*

c) *((e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.))*

1-septies. *((Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture della regione Lazio. Il Commissario straordinario puo' altresì avvalersi di esperti, operanti a titolo gratuito, nominati per la durata dell'incarico commissariale, nel numero massimo di cinque unita'. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.))*

Capo II

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio del 29 aprile 2024

Art. 8

Sistema di contabilita' economico-patrimoniale unico

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le amministrazioni pubbliche di cui alla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilita' pubblica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, adottano, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 12 *((del presente decreto))*, entro l'esercizio finanziario di competenza 2030 e a decorrere dal medesimo, il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9 *((del presente decreto))*, per la predisposizione della relativa rendicontazione della gestione.

2. Per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e' definito un regime di contabilita' economico-patrimoniale semplificato, in coerenza con il quadro di principi e regole del sistema contabile *((economico-patrimoniale))* di cui all'articolo 9 *((del presente decreto))*. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il regime contabile semplificato di cui al primo periodo, i tempi di adozione dello stesso e le modalita' attuative del presente comma. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili necessarie alla definizione delle grandezze di finanza pubblica previste dai *((regolamenti dell'Unione europea))* e dall'ordinamento nazionale.

3. *((Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale si adeguano ai principi di cui al presente capo con le modalita' e nei tempi da essi definiti nell'ambito dell'autonomia loro costituzionalmente riconosciuta)).*

4. Le amministrazioni che gia' adottano la sola contabilita' *((economico-patrimoniale))* anche a fini autorizzatori adeguano la struttura e il contenuto del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile *((economico-patrimoniale))* unico e includono nel bilancio di esercizio il raffronto tra importi consuntivi e preventivi. Per gli enti del Servizio sanitario

nazionale e' data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e di cui al presente comma previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'omogeneita' dell'intero comparto di riferimento.

4-bis. *((Ai fini dell'attuazione del presente articolo e degli articoli da 9 a 12, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e' istituito un ufficio dirigenziale di livello generale, denominato «Servizio centrale per la contabilita' accrual», con compiti di coordinamento e di indirizzo delle amministrazioni pubbliche tenute all'adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico basato sul principio accrual e coinvolte nel raggiungimento dell'obiettivo connesso alla riforma 1.15 del PNRR. Il Servizio e' responsabile della gestione del sistema di monitoraggio e di analisi dei dati relativi agli effetti dell'applicazione del predetto principio nonche' di specifiche attivita' progettuali in materia di finanza pubblica. Il Servizio e' coordinato dal dirigente di livello generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed e' articolato in quattro uffici dirigenziali di livello non generale, con corrispondente riduzione di quattro posizioni di livello dirigenziale non generale assegnate al predetto Dipartimento per le verifiche amministrativo-contabili extragerarchiche, di cui tre per le verifiche di normale complessita' e una per le verifiche di particolare complessita' e rilevanza. Al fine di garantire l'immediato funzionamento del Servizio, nelle more dell'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, gli incarichi dirigenziali del Servizio medesimo possono essere conferiti prima dell'adozione del citato regolamento purché siano conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e siano coerenti con le disposizioni del presente comma. Per le finalita' di cui al quarto periodo, il direttore generale del Servizio puo' avvalersi del supporto del Servizio studi dipartimentale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.))*

Art. 9

Quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico

1. Il quadro di principi e regole del sistema contabile *((economico-patrimoniale))* unico comprende il quadro concettuale, gli standard contabili ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale, come definiti dalla Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nell'ambito delle attivita' di cui alla Milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR.

2. I principi e le regole contabili di cui al presente articolo e le successive modifiche *((e i successivi))* aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, almeno nell'esercizio finanziario precedente alla loro applicazione ai fini della rendicontazione contabile. I decreti di cui al presente comma possono regolare anche i profili di cui all'articolo 8, comma 4.

3. Al fine di assicurare una maggiore rappresentativita' dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione della riforma 1.15 del PNRR e di adeguare la Struttura di governance alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema contabile unico, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede alla ridefinizione della stessa.

4. In ragione della specificita' delle attivita' istituzionali svolte, al fine di dare adeguata rappresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo

ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione **((economico-patrimoniale))** di cui al comma 1, ferma restando la necessaria univocità di raccordo delle medesime voci. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentiti i Ministri di riferimento e, per le amministrazioni territoriali e i loro organismi ed enti strumentali soggetti alle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 i decreti di cui al primo periodo sono adottati di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti **((tra))** lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 10

Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico

1. Al fine di adottare il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, secondo le tempistiche indicate all'articolo 8, le amministrazioni di cui al medesimo articolo 8:

a) adeguano, laddove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di **((magazzino ed))** effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie secondo i principi e le regole di cui all'articolo 9;

b) individuano, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità **((economico-patrimoniale))** e degli inventari;

c) adeguano, assicurando il rispetto del principio dell'unicità di imputazione, i propri sistemi informativi e gestionali ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025, **((con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernenti l'obbligo di garantire l'interoperabilità con le banche dati e i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze))**.

Art. 11

Contenuti del programma di formazione

1. Nell'ambito del programma di formazione, di cui alla Milestone M1C1-118 **((del))** PNRR, volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile **((economico-patrimoniale))** unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8 definiscono un piano formativo, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull'offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) o certificata dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

2. Il corso multimediale sul quadro concettuale e sugli standard contabili disponibile sul portale di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato costituisce parte integrante del piano formativo di cui al comma 1.

Art. 12

Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico-patrimoniale

1. Ferme restando le scadenze di cui all'articolo 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile

((economico-patrimoniale)) unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, elaborano, in via sperimentale, gli schemi di bilancio secondo le modalita' disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, ai fini della loro trasmissione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Ai fini **((dell'elaborazione))** degli schemi di **((bilancio di cui))** al comma 1, i modelli di raccordo adottati con la determina di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 sono aggiornati sulla base degli esiti della sperimentazione e pubblicati nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con i Ministeri di riferimento, **((sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti))**, per le amministrazioni di cui all'articolo 8 che, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili, possono essere definiti programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilita' **((economico-patrimoniale))**. I programmi di sperimentazione di cui al primo periodo possono essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli enti esclusi dal programma di sperimentazione di cui al presente comma restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1.

4. Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i decreti di cui al comma 3 **((del presente articolo))** sono adottati, entro il 30 giugno 2027, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione **((degli enti territoriali, sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti))**, e individuano:

a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della **((collocazione e condizione geografica))** e della dimensione demografica;

b) la disciplina e le modalita' di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011, nonche' l'adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, tenuto conto delle specificita' degli enti territoriali e dei loro enti strumentali;

c) le modalita' semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilita' **((economico-patrimoniale))** di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 13

Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede a produrre, con cadenza trimestrale e secondo le modalita' e gli standard previsti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, le stime relative al livello di accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore.

2. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione da parte di Eurostat dei dati trimestrali sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, l'ISTAT trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le stime di cui al comma 1, per la successiva pubblicazione nel sito internet istituzionale del suddetto Ministero.

Art. 13 bis

((1. Per effetto della proposta di riprogrammazione del PNRR, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti del PNRR e' cosi' integrata:))

a) ((euro 576.292.200,62 a favore dell'Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 4, del PNRR «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche», di cui all'articolo 24 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50));

b) ((euro 246.000.000 a favore dell'Investimento 1.2. della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Promozione rinnovabili per le comunita' energetiche e l'autoconsumo», di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50));

c) ((euro 31.651.988,92 a favore dell'Investimento 16 della Missione 7 del PNRR «Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI», come disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024));

d) ((euro 200.000.000 a favore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR «Strumento finanziario per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)», di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.))

((2. Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 1 mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i rispettivi soggetti attuatori possono procedere agli adempimenti di competenza, propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze puo' provvedere agli adempimenti di competenza. In caso di mancata approvazione della decisione dell'Unione europea di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, le amministrazioni titolari delle misure adottano i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente gia' trasferite ai soggetti attuatori.

3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, sono trasferite al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., in qualita' di soggetto attuatore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 513, lettera d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le risorse attribuite alla societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del medesimo comma 513, lettera e), per la gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A. effettua il trasferimento delle risorse di cui al primo periodo in favore del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.

4. Le risorse di cui al comma 1 non determinano in nessun caso il riconoscimento, in favore dei soggetti attuatori degli investimenti, di ulteriori compensi per lo svolgimento delle loro attivita'.

5. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi degli investimenti di cui al comma 1, nelle more della stipulazione o dell'aggiornamento degli atti e delle convenzioni che regolano i rapporti tra le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i soggetti attuatori degli stessi e della loro registrazione da parte degli organi di controllo, i soggetti attuatori sono autorizzati ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di ammissione a finanziamento e di concessione delle agevolazioni, comunque denominati. I provvedimenti adottati ai sensi del primo periodo costituiscono impegni giuridicamente vincolanti ai fini del PNRR e sono immediatamente esecutivi. Ai fini della registrazione degli atti e delle convenzioni di cui al primo periodo del presente comma da

parte degli organi di controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.

6. All'articolo 1, comma 774, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le risorse destinate alle iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, dalle misure del PNRR complessivamente definanziate per effetto della proposta di riprogrammazione presentata alla Commissione europea non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività amministrative necessarie all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

Art. 13 ter

Modifiche al codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184

((1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Milestone M1C2-14-ter della riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del PNRR, al codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tra cui la pubblicazione di verbali sintetici dei lavori»;

b) all'articolo 21:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «capacità di programmazione» è inserita la seguente: «, razionalizzazione» e dopo le parole: «gli incentivi sono oggetto di valutazione ex ante,» sono inserite le seguenti: «avente ad oggetto anche le loro eventuali duplicazioni o sovrapposizioni,»;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il sistema Incentivi Italia con tempi coerenti con la programmazione di bilancio»;

3) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine della loro razionalizzazione»;

4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione illustrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è contenuta un'apposita sezione dedicata allo stato di attuazione della riforma degli incentivi, anche con riferimento agli esiti delle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post di cui al presente articolo nonché alle eventuali duplicazioni o sovrapposizioni riscontrate e agli interventi di razionalizzazione promossi».)

Art. 13 quater

Attività di controllo e di rendicontazione degli investimenti del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito

((1. Al fine di consentire la conclusione delle attività di controllo e di rendicontazione degli investimenti del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere individuati ulteriori interventi, avviati a decorrere dal 1° febbraio 2020, coerenti con le finalità e con gli obiettivi del medesimo PNRR e idonei a concorrere al raggiungimento dei relativi target. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

Art. 13 quinquies

Disposizioni in materia di sostegno all'attuazione dei programmi di spesa e degli interventi del PNRR di titolarità del Ministero

della cultura

((1. ALL'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:))

a) ((al primo periodo, dopo le parole: «Al fine di» sono inserite le seguenti: «sostenere la realizzazione dei programmi di spesa nazionali e dell'Unione europea del Ministero della cultura nell'intero territorio nazionale, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali" e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di», le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029» e le parole: «dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024 al 2029»));)

b) ((al quinto periodo, dopo le parole: «e svolge» sono inserite le seguenti: «, con la Struttura di supporto e, limitatamente agli interventi riguardanti il sito UNESCO di cui al primo periodo, con l'Unità "Grande Pompei",».

2. ALL'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Agli esperti di cui al presente comma possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del progetto».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.))

Art. 13 sexies

Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della cultura

((1. Il Ministero della cultura e' autorizzato ad avvalersi della società ALES - Arte lavoro e servizi Spa, anche oltre il termine del 31 dicembre 2026, previsto dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, comunque, fino al 31 dicembre 2029, per le attività di supporto alla rendicontazione e chiusura tecnico-amministrativa e contabile degli interventi previsti nel PNRR. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società ALES - Arte lavoro e servizi Spa e' assegnato un contributo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.))

Art. 13 septies

Ulteriori disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR

((1. ALL'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

2. All'articolo 20, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029, fermo restando, per i relativi contratti, il limite della durata complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi».

3. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può essere integrata di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Agli incarichi conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma 2, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.))

Art. 13 octies

Adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015

((1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre le prime, sono prorogati di un anno, rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno, rispettivamente:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);

b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c);

c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);

d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza degli impianti, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 presentano al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della

decreto, previo adempimento di quanto ivi previsto al comma 1, lettera b), entro il 31 dicembre 2026.))

Capo III

Disposizioni finanziarie urgenti

Art. 14

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale

1. All'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 *((e' inserito))* il seguente:

«5-bis. Per l'adozione delle misure relative all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera e), puo' provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021 - 2027«»;

b) al comma 6, le parole: «Dall'attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto al comma 5-bis, dall'attuazione del presente articolo».

Art. 15

Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

1. All'articolo 5, *((comma 1))*, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «1° luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2026».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in *((61,25 milioni di euro per l'anno 2026))*, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

Art. 15 bis

Disposizioni urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse delle politiche di coesione

((1. Al fine di conseguire gli obiettivi in materia di coesione territoriale previsti dal PNRR:))

a) *((l'articolo 24-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e' abrogato;))*

b) *((il comma 3 dell'articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' abrogato.))*

((2. Le risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo restano nella disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per essere impiegate, nel rispetto dei limiti di cassa di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 178, della medesima legge n. 178 del 2020)).

((3. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «a 610 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a 660 milioni di euro per l'anno 2026, a 650 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»)).

((4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede)):

((a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 110 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle

risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, destinate al finanziamento di programmi e interventi complementari alla programmazione europea 2021-2027, derivanti dal cofinanziamento nazionale imputato al Programma nazionale FESR FSE+ «Capacita' per la coesione 2021-2027», approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, come modificata con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2024) 6561 del 12 settembre 2024, resesi disponibili per effetto dell'applicazione di un tasso di cofinanziamento inferiore al valore massimo di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022. Le risorse di cui alla presente lettera sono utilizzate nel rispetto del principio di riequilibrio territoriale previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;))

b) ((quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche in considerazione di quanto previsto dai commi 2 e 5, lettera b), del presente articolo.))

((5. All'articolo 28 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:))

a) ((al comma 4:

1) alla lettera b-ter, il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;

2) dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente: «b-quater) della somma complessiva di 20 milioni di euro, per l'istituzione del polo per l'industria culturale e creativa, nell'ambito del programma di interventi connesso alla designazione della citta' di Matera quale "capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026«»);))

b) ((al comma 5, le parole: «la somma di 27,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di euro 67.957.899»)).

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.